

Allegato n. 2 - Programma Operativo della Misura 214 per l'attivazione di impegni a valere sull'annualità 2014



MISURA 214

PAGAMENTI AGROAMBIENTALI

Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005
Titolo IV, Capo I, Sezione 2, Articolo 36 lettera a) punto iv) - Sottosezione 1 Articolo 39

***PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA PER
L'ATTIVAZIONE DI IMPEGNI A VALERE
SULL'ANNUALITA' 2014***

Le parti in carattere corsivo sono tratte dal P.S.R. 2007-2013

INDICE

1	Obiettivi
2	Caratteristiche della Misura
3	Beneficiari
4	Requisiti e impegni
5	Aree di applicazione
5 bis	Azioni assoggettabili a nuovi impegni e disposizioni particolari in relazione al prolungamento
6	“Domande di aiuto” per l’assunzione di impegni agroambientali
7	Selezione delle “domande di aiuto” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni agroambientali
8	Gestione finanziaria
9	Istruttoria delle domande
10	“Domande di pagamento”, entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie
11	“Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni
12	Cambio di beneficiario
13	Controlli
14	Perdita dei requisiti e inadempimenti
15	Condizionalità
16	Riferimenti normativi

Riferimenti

Schede Tecniche attuative delle Azioni attivate con l’avviso pubblico regionale

Principali definizioni e abbreviazioni

P.S.R. 2007-2013: Programma di Sviluppo Rurale in attuazione del Reg. (CE) 1698/2005

P.O. Asse 2 Programma Operativo dell'Asse 2 "Ambiente" del P.S.R. 2007-2013

A.G.R.E.A. Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura.
Organismo pagatore regionale (O.P.R.)

Avviso pubblico regionale: Modalità attuativa prevista dal P.S.R. 2007-2013 (modifiche introdotte nelle Versioni n. 8 e n. 9 del P.S.R.)

Domanda di aiuto: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (art. 2, lett. a) Reg. (UE) n. 65/2011)

Domanda di pagamento: domanda che un beneficiario presenta alle autorità nazionali per ottenere il pagamento (art. 2, lett. b), del Reg. (UE) n. 65/2011)

Periodo di impegno: periodo di durata:

QUINQUENNALE, per gli impegni riferibili alle Azioni 1, 2, 5, 6
DECENNALE per gli impegni riferibili all'Azione 9,
in riferimento al quale sono stati assunti impegni agroambientali connessi all'accoglimento di specifica "domanda di aiuto".
Gli adempimenti oggetto di impegno sono descritti nel P.S.R. 2007-2013 e dettagliati nelle "Schede tecniche attuative"

Decorrenza del periodo di impegno: la decorrenza iniziale dell'impegno corrisponde all'inizio dell'anno solare, fatta eccezione per l'Azione 9 della Misura 214 per la quale si dovrà fare riferimento a quanto previsto nel paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" – Sottoparagrafo 5.2 – della Parte generale del P.O. Asse 2 e nei documenti operativi inerenti alla Misura 216 Azione 3 e ai casi descritti nel par. 5bis inerenti ai territori di aggregazione

Prolungamento: possibilità di adeguamento di contratti agroambientali in scadenza (art.27 par.12 Reg.(CE) n.1974/2006 e successive modifiche)

Condizionalità: norme relative al quadro regolamentare nazionale e regionale in ordine al regime di condizionalità in applicazione del Reg.(CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg.(CE) 1782/2003. I riferimenti al Regolamento (CE) n.1782/2003 nel P.S.R. 2007-2013, in atti e in disposizioni attuative sono da intendersi riferiti al Reg.(CE) n.73/2009

Rete Natura 2000 i richiami alla Direttiva n. 79/409/CEE sono da intendersi riferiti alla Direttiva 2009/147/CE

Requisiti: requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel P.S.R. 2007-2013 (paragrafo 5.3.2.6.3) in relazione a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005

Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 (con esclusione dell'Azione 7):
specifiche tecniche relative agli impegni

O.P. / A.O.P. Organizzazione dei produttori /Associazione delle Organizzazioni dei produttori

1. Obiettivi

Secondo quanto stabilito dal P.S.R. 2007-2013 *la Misura in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione, in particolare promuovendo la salvaguardia della risorsa acqua, la tutela della risorsa suolo, la salvaguardia e la valorizzazione della biodiversità, del paesaggio agrario e il miglioramento della qualità dell'aria. Il perseguimento di tali obiettivi di carattere ambientale e paesaggistico, promuovendo una crescita sostenibile, contribuisce anche ad accrescere la competitività e la coesione sociale del sistema regionale.*

Il presente Programma Operativo costituisce avviso pubblico regionale per l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2014 per le Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214, nonché per la presentazione di domande di adeguamento degli impegni per prolungamento di una seconda annualità, secondo quanto previsto dall'art. 27, paragrafo 12 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni, a valere sulle Azioni 1, 2, 3, 4 (con esclusione dell'intervento 2), 5, 6 e 8 della Misura 214, come più dettagliatamente specificato nel successivo paragrafo 5 bis.

2. Caratteristiche della Misura

La Misura 214 prevede le seguenti Azioni:

Azione 1 - "Produzione integrata"

Azione 2 - "Produzione biologica"

Azione 3 - "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti da suolo alle acque"

Azione 4 - "Incremento della sostanza organica"

Azione 5 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono"

Azione 6 - "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione"

Azione 8 - "Regime sodivo e praticoltura estensiva"

Azione 9 - "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Azione 10 - "Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- al Programma Operativo d'Asse
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle "Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

Le Azioni della Misura 214 prevedono impegni che vanno al di là delle norme obbligatorie stabilite in applicazione degli artt. 4, 5 e 6 e agli allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche e integrazioni, requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri requisiti minimi di base stabiliti nel programma, così come disposto dall'articolo 39 comma 3 del Reg. (CE) 1698/05.

Per quanto concerne i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari si rimanda al paragrafo 5.3.2.6.3, lettere a) e b), del P.S.R. 2007-2013.

3. Beneficiari

Possono beneficiare dei pagamenti agroambientali sul presente avviso pubblico *gli imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile* nonché, esclusivamente per le Azioni 5 e 6, altri soggetti gestori del territorio ai sensi del comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005.

Possono accedere ai pagamenti agroambientali gli imprenditori agricoli iscritti nell'Anagrafe delle aziende agricole con situazione dei dati debitamente validata conformemente a quanto previsto dal R.R. 17/2003, in possesso di partita IVA agricola o combinata ed inseriti, se ne ricorre l'obbligo in base alle caratteristiche aziendali, al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A., che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle Azioni della Misura 214 del P.S.R. attivate.

4. Requisiti e impegni

Per beneficiare dei pagamenti agroambientali i richiedenti devono, **per l'intero "periodo di impegno"**, possedere e rispettare i requisiti e le condizioni di accesso prescritte nel P.S.R. e nelle "Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214".

I requisiti soggettivi definiti al paragrafo 3 "Beneficiari" dovranno essere mantenuti per l'intero periodo di impegno.

Ai fini della determinazione dei pagamenti e per la verifica dei requisiti di accesso si farà riferimento

- per le superfici: alle particelle condotte dal richiedente alla data di presentazione della domanda (il possesso deve essere comunque garantito dal momento dell'inizio dell'impegno)
- per Azioni per le quali le UBA sono correlate a computi di pagamenti per superficie (Azione 2):
 - alla consistenza media dei capi risultante nell'Anagrafe delle aziende agricole al momento della presentazione della domanda;
 - ovvero, qualora la consistenza media risultante dall'Anagrafe non rispecchi il numero di UBA presenti in azienda al momento della presentazione della domanda o qualora per il tipo di allevamento considerato non siano riportati dati nella medesima Anagrafe, potrà essere dichiarata dal richiedente, a tal fine, la consistenza media dall'inizio dell'anno solare corrente al momento della presentazione della domanda;
- per Azioni caratterizzate da pagamenti per UBA (Azione 5), alla consistenza effettiva dei capi soggetti ad impegno al momento della presentazione della domanda (la conduzione delle UBA deve essere comunque garantita dal momento dell'inizio dell'impegno).

Ai fini del controllo di specifici impegni correlati al numero di UBA si farà riferimento caso per caso alla documentazione pertinente di riferimento a seconda dei differenti adempimenti oggetto di obbligazione.

Prescrizioni generali

Tutti i requisiti e le condizioni per l'accesso devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti costituisce motivo di non ammissibilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in un momento successivo alla presentazione della domanda.

Riguardando la Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 impegni pluriennali, sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli adempimenti assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della "domanda di aiuto".

Le conseguenze dell'eventuale mancato subentro di impegno nei casi di trasferimento di conduzione delle particelle oggetto di impegno prima della conclusione del periodo di ottemperanza sono regolate al successivo paragrafo 12.

E' fatto obbligo alle aziende che presentano domanda per la Misura 214 di comunicare per iscritto all'Ufficio istruttore competente, qualunque evento (causa di forza maggiore, momentaneo spostamento non programmato dei capi dall'azienda per alpeggio o transumanza) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni presi.

Tale comunicazione deve essere effettuata:

- entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi - come stabilito dall'art. 47, secondo comma, del Reg. (CE) 1974/2006 - in caso di impossibilità per causa di forza maggiore;
- 48 ore prima dello spostamento dei capi aziendali, con indicazione precisa della sede sostitutiva.

Il sostegno integrativo previsto per le superfici foraggere di operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni può essere concesso solo in riferimento ad allevamenti iscritti nell'elenco regionale e solo per attività esercitate nel territorio della Regione Emilia-Romagna.

Per i casi in cui il P.S.R. 2007-2013 contiene la prescrizione di specifiche qualità di coltura "catastali" (vedi Azione 8), si specifica che, in applicazione dell'art. 2 comma 33 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni con Legge n. 86/2006, per i beneficiari che hanno un Piano Colturale validato sul Sistema Operativo delle Pratiche dell'AGREA (SOP), la determinazione della qualità catastale delle superfici di possesso fa riferimento ai macrousi delle superfici aziendali popolati sull'anagrafe, detti macrousi sono infatti oggetto di interscambio dati con l'Agenzia del Territorio.

5. Aree di applicazione

La Misura si applica nel territorio regionale, distinguendo gli ambiti territoriali della “pianura”, della “collina” e della “montagna”, come individuati nel Piano Territoriale Paesistico Regionale. Per ciascuna Azione gli ambiti territoriali ammissibili sono indicati nelle relative schede.

Inoltre, con l’obiettivo di concentrare gli interventi previsti nei territori a maggiore sensibilità ambientale sono individuate, per alcune Azioni, delle aree preferenziali di applicazione, specificamente indicate nelle schede di Azione. Tra le aree preferenziali, in particolare, si definiscono le aree della Rete Natura 2000 e le aree vulnerabili della Direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati) quali aree a cui viene attribuito un livello di priorità assoluto per l’applicazione della Misura.

Ai fini della delimitazione delle aree si farà riferimento alle zonizzazioni di cui al paragrafo 5.3.2.2. del P.S.R. 2007-2013, nonché alla descrizione delle Azioni contenuta nel medesimo P.S.R. 2007-2013, alle specifiche previsioni contenute nel P.O. Asse 2 e nelle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede tecniche attuative”.

Ai fini della individuazione delle aree preferenziali definite si farà riferimento ai contenuti del P.S.R. 2007-2013 e a quanto espressamente previsto dal P.O. Asse 2.

Per le particelle agricole ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE si applicano le disposizioni relative alla valutazione di incidenza contenute nella L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e nei provvedimenti attuativi vigenti al momento della presentazione della “domanda di aiuto”, se gli impegni e/o gli interventi sono rilevanti ai fini dell’applicazione della normativa in questione. Attualmente la L.R. 7/2004 ha trovato attuazione, per la parte di riferimento, nella deliberazione regionale n. 1191/2007.

5 bis. Azioni assoggettabili a nuovi impegni e disposizioni particolari in relazione al prolungamento

Nuovi impegni

Le Azioni della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013 per le quali è ammesso l’accoglimento di nuove domande di adesione per impegni agro-ambientali decorrenti dal 1° gennaio 2014 sono le seguenti:

Azione – 1 “Produzione integrata”,

Azione – 2 “Produzione biologica”,

Azione – 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono”

Azione – 6 “Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione”

Azione – 9 “Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario”.

E’ pertanto esclusa la possibilità di accogliere nuove domande relative alle Azioni 3, 4, 7, 8, 10.

Per il dettaglio degli impegni si rimanda:

- alla descrizione delle Azioni contenuta nel P.S.R. 2007-2013
- alle ulteriori specificazioni contenute nelle “Schede Tecniche attuative di Azioni della Misura 214” allegate al presente avviso.

Nella seguente tabella sono riassunti i termini di durata degli impegni, loro inizio e fine.

Azione	durata	Inizio impegno	Fine impegno
Azione 1 - <i>Produzione integrata</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 2 - <i>Produzione biologica</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 5 - <i>Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono</i>	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 6 “ <i>Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione</i> ”	quinquennale	1/1/2014	31/12/2018
Azione 9 - <i>Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario</i>	decennale	Non correlata ad Azione 3 Misura 216 1/1/2014 - 31/12/2023 Correlata ad Azione 3 Misura 216 si fa rinvio al paragrafo 5 P.O. Asse 2 e documenti operativi inerenti alla Misura 216 Azione 3	

Una eccezione a quanto riportato nella tabella riguarda il caso di agricoltori che conducono terreni ubicati in Comuni dell’Alta Valmarecchia oggetto nel 2013 della presentazione di domanda di pagamento per l’ultima annualità di impegni assunti in riferimento al P.S.R. della Regione Marche. Per gli stessi la decorrenza del nuovo impegno è da assumere dal giorno successivo alla conclusione dell’impegno originariamente assunto se detto giorno risulta successivo al 1/1/14 .

Alle nuove domande di adesione inerenti a superfici ubicate nei comuni di cui sopra sono estese le precisazioni tese ad evitare la duplicazioni di pagamenti sulla stessa annualità coma da nota del Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese PG 2012/0293318 del 13/12/2012, pubblicata sul sito regionale.

Nei casi di impegni in scadenza nell’anno solare da cui potrebbero decorrere nuovi impegni per analoga Azione, si possono eccezionalmente ammettere eventuali domande di aiuto per nuovi impegni mantenendo la decorrenza dei termini dal 1° gennaio 2014; ciò a condizione che nella medesima annualità di pagamento non si sovrappongano l’ultimo pagamento dell’impegno che termina, e il primo pagamento del nuovo impegno (per il caso in questione infatti al momento della presentazione della domanda di aiuto e pagamento per il nuovo impegno quello precedente non risulta ancora terminato e i terreni non sono disponibili a nuove analoghe obbligazioni).

In tale eventualità, e se sussistente la condizione indicata, il pagamento per la sola prima annualità di impegno verrà ridotto in proporzione ai giorni di sovrapposizione fra il periodo di conclusione del precedente impegno e quello di decorrenza iniziale del nuovo.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto è prevista la sottoscrizione di una clausola di revisione al fine di consentire l'adeguamento degli impegni medesimi al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo a quello di cui al P.S.R. 2007-2013, in conformità all'art. 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Adeguamento degli impegni per prolungamento della durata di un ulteriore anno d'impegno".

E' prevista la possibilità di accogliere domande di adeguamento degli impegni in scadenza per il prolungamento di una seconda annualità, limitatamente agli impegni per i quali nel 2013 sia stata presentata ed ammessa domanda di prolungamento di una annualità.

Tale possibilità potrà riguardare unicamente impegni quinquennali della Misura 214 con esclusione dell'intervento 2 dell'Azione 4. Le Azioni interessate risultano pertanto le seguenti: Azione 1, Azione 2, Azione 3, Azione 4 per il solo intervento 1, Azione 5, Azione 6 e Azione 8, alle condizioni attualmente previste dal P.S.R. 2007-13.

Per la presentazione di dette domande di adeguamento si rimanda alle modalità, ai tempi e alle procedure stabiliti nel successivo paragrafo con riguardo alle ordinarie "domande di aiuto".

I richiedenti prolungamenti per adeguamento della durata degli impegni non possono essere ammessi a nuovi impegni con decorrenza dal 1° gennaio 2014 a valere sulle Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 per superfici e/o unità oggetto di impegni in corso con prolungamento delle obbligazioni, di cui al presente avviso.

6. "Domande di aiuto" per l'assunzione di impegni agroambientali

Presentazione e prescrizioni

Per la compilazione e la presentazione delle domande si fa riferimento alle disposizioni contenute nella "Procedura Operative Generale per la presentazione delle domande" di AGREA di cui alla determinazione n. 4355 del 2008 e sue successive integrazioni.

Le scadenze per la presentazione delle domande di aiuto per impegni decorrenti dal 2014 o per adeguamento di impegni in corso per prolungamento è fissata al **16 dicembre 2013**; detta scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura, economia ittica, attività faunistico-venatorie.

La data di presentazione delle domande decorre dal **4 novembre 2013**.

Le domande di aiuto per nuovi impegni non possono essere accolte se per le medesime superfici e/o unità risulta presentata una domanda di adeguamento di impegni in corso per prolungamento della durata.

Le domande di aiuto inerenti nuovi impegni o prolungamenti non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento della prima annualità dei sostegni; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica successiva domanda di pagamento, con

eventuale ricalcolo dei premi conseguente a variazioni del piano colturale, entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009.

Nel caso in cui i soggetti ammessi al sostegno per nuovi impegni non presentino entro i termini prescritti, nel corso di uno qualsiasi degli anni del periodo di impegno,

- né la domanda di pagamento (anche quella riferita alla prima annualità con eventuale ricalcolo di cui sopra),
- né idonea istanza di rinuncia all'impegno,

fatte salve le verifiche dell'ufficio istruttore, finalizzate ad accertare la continuità dell'impegno, la domanda di aiuto manterrà validità ai fini della concessione e della presentazione negli anni successivi delle ulteriori domande di pagamento. Tuttavia il pagamento delle annualità di premio per le quali il beneficiario non abbia presentato idonea domanda di pagamento, non potrà essere effettuato.

L'accoglimento di domande di aiuto oltre la scadenza fissata non è ammessa. Con riguardo alle sole domande di pagamento si applicano le disposizioni di cui all'art. 23 del Reg. (CE) n. 1122/2009, che prevede di poter accogliere quelle presentate oltre il termine prescritto applicando una riduzione percentuale per ogni giorno lavorativo di ritardo, e di non ammettere le domande presentate con un ritardo superiore a 25 giorni civili.

Nella prima annualità di impegno, al beneficiario sarà corrisposto l'importo risultante nella specifica domanda di pagamento solo se inferiore o uguale all'importo calcolato nella domanda di aiuto e conteggiato in sede di ammissibilità che costituisce un tetto di spesa per la sola prima annualità di pagamento; se l'importo richiesto nella domanda di pagamento fosse superiore, verrà corrisposto l'importo calcolato nella domanda di aiuto e quantificato in sede di ammissibilità. Tale tetto di spesa (per le azioni che possono contemplare oscillazioni del premio conseguenti alle rotazioni colturali), non si applicherà invece al ricalcolo dell'aiuto nelle domande di pagamento delle annualità successive.

Le domande di pagamento non potranno riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di aiuto.

Fatto salvo quanto espressamente stabilito al paragrafo 5 bis, le domande di aiuto per assunzione di nuovi impegni agroambientali possono essere accolte unicamente con riguardo a quelle particelle che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate a precedenti impegni inerenti alla medesima Misura 214 o ad Azioni di analoghe Misure agroambientali, non sovrapponibili, attivate in precedenti periodi di programmazione.

Per le sole Azioni 1 e 2:

- le particelle acquisite in corso di precedenti impegni per le quali non sia stata ammessa alcuna richiesta di pagamento per estensione/ampliamento del medesimo, sono suscettibili di essere oggetto di nuova richiesta di analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni (in tal caso deve essere adottata la metodica di registrazione di campo e magazzino prevista per le aziende con impegni su corpi separati);

- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere territoriale" possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale, anche qualora non sussista la fattispecie di corpo separato, sempreché dette limitazioni siano venute meno prima dell'approvazione del presente avviso e sia garantita la gestione separata e la distinta controllabilità degli impegni;
- particelle condotte alla data di assunzione di un precedente impegno ma escluse dall'applicazione del medesimo per "limitazioni di carattere colturale" non possono essere oggetto di richiesta di un nuovo analogo impegno agroambientale; ciò in quanto dette superfici, in ogni momento del periodo di impegno, sono suscettibili di essere oggetto di richiesta di pagamento in conseguenza di avvicendamenti colturali (vedi successivo paragrafo 11 – domande con aggiornamento senza aumento di superficie).

La Misura 214 *in generale, e le singole Azioni in particolare, perseguono l'obiettivo di favorire un utilizzo e una gestione sostenibile dei terreni agricoli della Regione*, pertanto non sono da ritenersi finanziabili particelle ricadenti in territori di altre Regioni.

Competenza

La domanda di aiuto è **unica** anche se le particelle agricole oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Amministrazioni competenti.

Se le particelle agricole oggetto di un medesimo impegno ricadono in territori di più Amministrazioni la competenza relativa all'istruttoria delle domande presentate a valere sul presente avviso pubblico è attribuita come segue:

Nuovi impegni

- all'Amministrazione in cui è ubicata la maggior parte della SAU;

Prolungamenti

- all'Amministrazione che ha curato l'istruttoria della domanda di aiuto oggetto di prolungamento.

7. Selezione delle “domande di aiuto” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni agroambientali

I riferimenti per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente avviso sono:

- il P.S.R. 2007-2013 (in particolare il paragrafo 5.3.2.3 “Aree preferenziali”),
- il P.O. Asse 2.

8. Gestione finanziaria

Con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, le risorse disponibili per il presente avviso pubblico ammontano a 10.759.761 Euro.

Le risorse verranno destinate preliminarmente al soddisfacimento delle domande di adeguamento per il prolungamento dell'impegno per una annualità e per la parte residua alle domande di nuova assunzione di impegni.

Gli oneri derivanti dagli impegni che gravano sulle annualità successive al 2014 saranno da imputare al successivo periodo di programmazione delle misure di Sviluppo Rurale.

9. Istruttoria delle domande

Le Amministrazioni territoriali competenti individuano il Responsabile del procedimento amministrativo, la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale, nonché gli uffici presso i quali è possibile richiedere l'accesso agli atti e ne danno opportuna comunicazione.

Ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto le Amministrazioni dovranno provvedere all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli, oltre che alla permanenza dei requisiti di accesso per le domande di adeguamento.

Le Amministrazioni provvederanno ad inviare al Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatoria entro 75 giorni di calendario dal termine fissato da A.G.R.E.A. per l'acquisizione della copia cartacea delle domande l'elenco approvato con atto formale delle istanze ammissibili per singola Azione, nonché delle istanze non ritenute ammissibili per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

L'elenco dovrà essere suddiviso tra le domande di prolungamento e quelle di adesione a nuovi impegni.

Nei casi in cui una singola domanda contenga Azioni ammissibili e finanziabili e altre non ammissibili o non finanziabili, la domanda proseguirà l'iter amministrativo per le sole Azioni ammissibili e finanziabili.

Il Servizio Aiuti alle imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, sulla base delle risultanze degli elenchi delle domande ammissibili, provvederà ad attribuire i corrispondenti punteggi ottenuti dall'applicazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle procedure selettive definiti dal P.O. Asse 2 nonché dalle schede tecniche di Azione.

Sarà cura del medesimo Responsabile approvare entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti di ammissibilità delle Amministrazioni provinciali l'elenco delle domande riferite ai prolungamenti nonché la graduatoria delle domande relative a nuovi impegni, individuando le domande ammesse ad aiuto.

Qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si procederà alla valutazione di merito e dette istanze saranno ordinate in funzione del numero di domanda AGREA.

La graduatoria finale sarà articolata per “azioni”; pertanto una medesima domanda composta da più azioni sarà collocata in diverse posizioni della graduatoria.

Il Servizio Aiuti alle imprese provvederà alla pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale dell'elenco dei beneficiari delle domande di prolungamento nonché della graduatoria/elenco dei beneficiari di nuovi impegni e provvederà a darne immediata comunicazione alle Amministrazioni territoriali competenti affinché provvedano alla affissione al proprio albo pretorio.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e tramite affissione all'albo pretorio provinciale; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Responsabile del Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie, Dott. Marco Calmistro, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

10. “Domande di pagamento”, entità dei pagamenti e cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

Entità dei pagamenti

La Misura prevede due tipologie di aiuto: premi annui per ettaro di superficie coltivata e, per l'Azione 5, premi annui per Unità di Bestiame Adulto (U.B.A.). All'interno di tali tipologie, le singole Azioni prevedono delle differenziazioni del sostegno: per i dettagli di tali differenziazione si rinvia alla voce Intensità e/o importi dell'aiuto e differenziazione applicata contenuta in ciascuna scheda di Azione del P.S.R. 2007-2013.

Il P.S.R. 2007-2013 prevede i seguenti massimali:

- *Colture annuali: 600 €/ha*
- *Colture perenni specializzate: 900 €/ha*
- *Razze locali minacciate di abbandono: 200€/UBA*

Per una più dettagliata individuazione dell'entità degli importi dei pagamenti agroambientali si rimanda alle specifiche di ogni singola Azione, come contenute nel P.S.R. 2007-2013.

Non possono essere ammesse al sostegno superfici soggette a obblighi di condizionalità inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM 30125 del 22/11/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle specificamente ammesse in riferimento alle condizioni di attuazione e alle deroghe contenute nel medesimo DM, nonché negli atti regionali attuativi.

Cumulabilità dei sostegni erogabili per superficie

Il cumulo dei sostegni erogabili sulle medesime superfici in applicazione delle Azioni della Misura 214 “Pagamenti agroambientali”, non può mai essere superiore ai massimali di sostegno disposti in allegato dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 dell’art. 39 del medesimo Regolamento.

Inoltre, le superfici coltivate a foraggio o condotte a prato/pascolo già oggetto di domanda di aiuto per l’Azione 2 “Produzione biologica” Misura 214, previsto per gli operatori iscritti nell’elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, non potranno nel contempo beneficiare del sostegno per le superfici “Praticoltura avvicendata +zootecnia” e/o “Pascolo Prato permanente + zootecnia” previsto dalle Misure 211 e 212 . Tali superfici potranno nel contempo beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per le superfici “Praticoltura avvicendata” e/o “Pascolo Prato permanente di montagna” di cui alle Misure 211 e 212.

Per i casi di compatibilità e cumulabilità fra Azioni della medesima Misura 214 si rimanda al P.S.R. 2007-2013 e alle Schede tecniche attuative di Azioni della Misura 214 allegate al presente avviso pubblico.

Demarcazione tra le Misure agroambientali e altri regimi di sostegni

Misura 214 e OCM ortofrutta.

Con riferimento alle colture definite dal Reg. CE 1234/2007 allegato 1 – parte IX per quanto riguarda la demarcazione tra le misure agroambientali dell’Asse 2 e l’OCM ortofrutta, si rimanda a quanto contenuto nel paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Si evidenziano, in particolare, le seguenti disposizioni che *devono essere adottate per tutte le operazioni che ricadono sul territorio amministrativo regionale.*

Per le colture di cui sopra *l’OP/AOP interviene nel settore ambientale esclusivamente attraverso gli aiuti previsti per l’intervento 1 “Produzione integrata”, disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/2007.*

Il PSR non interviene a favore dei soci delle OP per l’Azione 1 “Produzione integrata”, nel caso che il programma operativo in questione preveda tale azione.

Per quanto riguarda i beneficiari non soci di OP/AOP, il P.S.R. interviene per il finanziamento della Azione 1 “Produzione integrata” per tutti tipi di colture.

Per tutte le altre tipologie di azioni, compresa l’agricoltura biologica, interviene esclusivamente il PSR, sia per i soci OP che per gli altri beneficiari. Sulle superfici regionali interessate da tali azioni, è esclusa la possibilità di pagamenti nell’ambito della Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/2007.

Si precisa che la Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg. (CE) 1234/2007 non prevede altre azioni che si sovrappongono con gli impegni previsti dalle Misure agroambientali del P.S.R..

Requisiti e impegni per la demarcazione fra Misura 214 e OCM

Le superfici interessate da domande di aiuto a valere sulla Misura 214, se oggetto di colture di cui al Reg. (CE) 1234/2007 allegato 1 – parte IX (di seguito definite “colture OCM”), possono essere finanziate unicamente qualora il beneficiario

- non sia socio di O.P./A.O.P.,

ovvero, se associato a O.P./A.O.P.,

- nel caso in cui non sia attivata l’analoga azione disposta dalla Disciplina ambientale di cui ai Programmi Operativi delle medesime O.P./A.O.P.

La procedura di controllo prevede verifiche congiunte al momento della concessione dell’aiuto e preliminarmente alla liquidazione dell’aiuto stesso. Analoghe procedure sono applicate in fase di accertamento dei programmi operativi posti in atto dalle O.P.

Ad AGREA competerà l’attivazione dei necessari controlli incrociati.

Se una O.P./A.O.P. ha attivato l’Intervento Produzione Integrata, i soci dell’ O.P./A.O.P. non possono in nessun caso accedere ai sostegni della Misura 214 per le “colture OCM”, mentre possono essere ammessi ai pagamenti per l’Azione 1 della Misura 214 del P.S.R. per le superfici non riconducibili a dette colture. In tale ipotesi, le superfici destinate a “colture OCM” al momento della presentazione di una domanda iniziale di aiuto per l’Azione 1 della Misura 214 saranno comunque assoggettate ad impegno a fini P.S.R. (qualora non sussistente la fattispecie di corpo separato o eventuali limitazioni nell’applicazione dei P.R.I.P.).

Anche negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno, ai soci delle O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata non potranno essere corrisposti i sostegni previsti dal P.S.R. sulle particelle investite con “colture OCM” nell’anno solare di riferimento della domanda pagamento.

Pertanto, le superfici oggetto di “colture OCM” condotte da soci di O.P./A.O.P. che hanno attivato l’Intervento Produzione Integrata, **se impegnate** in ambito P.S.R. dovranno necessariamente essere gestite con **pagamento “azzerato”** (sia nella prima annualità di impegno che in tutte le altre annualità del periodo di impegno in cui sono interessate da tali colture) e sono comunque soggette ai “pertinenti impegni di condizionalità” ed ai “requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”.

Se nell’annualità corrispondente al primo anno di impegno le superfici “impegnate con pagamento azzerato” corrispondono alla totalità della SAU condotta, la domanda di aiuto non può essere accolta.

Superfici impegnate con pagamento azzerato a motivo della presenza di “colture OCM”, in annualità successive possono essere oggetto di domanda di pagamento di sostegni agroambientali per il P.S.R., sempreché nell’anno solare di riferimento delle specifiche domande, le relative particelle agricole non siano nuovamente investite con tali colture.

Qualora un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all’Azione 1 con la qualifica di “socio di O.P./A.O.P. con Produzione Integrata attiva” esca dalla compagine societaria dell’ O.P./A.O.P. durante il quinquennio di impegno sulla Misura 214, il medesimo potrà

proseguire l'adesione all'Azione 1 della Misura 214 a partire dalla prima domanda di pagamento utile.

Se un beneficiario della Misura 214 che ha aderito all'Azione 1 con la qualifica di "non socio", nel corso del quinquennio di impegno diventa socio di una O.P/A.O.P. che attiva l'Intervento di Produzione Integrata, o se l' O.P/A.O.P. di cui il beneficiario è socio attiva l' Intervento di Produzione Integrata, il beneficiario porterà a termine le obbligazioni sulla totalità delle particelle impegnate nei tempi prescritti e secondo le modalità previste dal P.S.R. Dall'annualità in cui si è verificata la modifica della qualifica del beneficiario, i pagamenti a carico del P.S.R. riguarderanno unicamente le superfici che nell'anno solare di riferimento del pagamento non sono investite da "colture OCM".

Quanto sopra è da estendere anche ai casi di cambiamento delle condizioni del beneficiario conseguenti a subentro (anche parziale) nella conduzione dei terreni; vedi il cosiddetto "cambio di beneficiario" di cui al successivo paragrafo 12.

Misura 214 e art. 68 del Reg. (CE) 73/2009.

Anche con riferimento alla demarcazione con il regime di sostegni di cui all'art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio si rimanda al già citato paragrafo 10.1 del P.S.R. 2007-2013.

Per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati.

Per gli impegni oggetto di domande di adeguamento per prolungamento della durata, i beneficiari dell'Azione 5 non possono aderire al sostegno previsto dall'art. 68 art. 3 comma 1 per la Romagnola razza pura e per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese.

Demarcazione fra le Misure 214 e 412 del PSR 2007-2013

Nell'ambito dei territori interessati dall'attivazione dell'Azione 1 della Misura 412, deve essere garantita la demarcazione fra i pagamenti per impegni inerenti ad Azioni attivate dal GAL e quelli per impegni inerenti ad Azioni attivate in riferimento alle Misura 214.

Pertanto:

- le particelle agricole impegnate in riferimento ad una qualsiasi delle Azioni della Misura 214 non potranno essere ammesse a pagamento per impegni di cui all'Azione 1 della Misura 412;
- le particelle agricole impegnate in riferimento all'Azione 1 della Misura 412, per tutta la durata del periodo di impegno non potranno essere ammesse a pagamento per qualsiasi impegno agroambientale riferibile alla Misura 214.

Al fine di assicurare la corretta attuazione delle disposizioni sopra riportate e di garantire la non sovrapposizione di diversi impegni e pagamenti è disposto

- il controllo incrociato obbligatorio fra le particelle oggetto di domanda in riferimento al presente avviso e quelle oggetto di domanda di sostegni in riferimento alla Misura 412 Azione 1,

- l'obbligatorietà della presentazione di idonea cartografia comprendente la delimitazione delle superfici oggetto di domanda qualora sia verificato che la particella catastale in cui sono comprese è impegnata e richiesta a pagamento a valere su entrambe le Misure per una parte della superficie agricola utilizzata.

La cartografia di cui sopra deve essere presentata preferibilmente a corredo della domanda di aiuto e comunque non oltre la scadenza prevista per la presentazione della domanda di pagamento per la prima annualità dei sostegni.

I pagamenti non rispondenti ai sopra citati criteri di demarcazione non potranno essere ammessi. Si specifica inoltre che i medesimi criteri sono da applicare anche alle eventuali particelle che, pur considerabili impegnate per Azioni estensive (Azioni 1 e 2) della Misura 214, non fossero state richieste a pagamento in determinate annualità del periodo di impegno.

Ad AGREA competerà l'effettuazione di specifici controlli al riguardo.

11. “Domande di pagamento” per annualità successive a quella di assunzione degli impegni

Con riferimento all'art. 2 del Reg. (UE) 65/2011, lettera b), possono essere corrisposti pagamenti agroambientali per annualità di impegno successive a quella di assunzione, unicamente ai beneficiari che presentano per ogni annualità la prescritta “domanda di pagamento” nei modi e nei termini stabiliti.

Le domande di pagamento devono essere necessariamente corredate dal Piano colturale delle particelle agricole complessivamente condotte dal beneficiario e presentate entro la scadenza ultima per la presentazione delle domande per aiuti connessi alla superficie di cui all'art. 11 del Reg. (CE) n. 1122/2009 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Annualmente AGREA provvederà a dare comunicazione del primo giorno utile per la presentazione delle domande.

Sarà cura di AGREA dare adeguata informazione per ogni annualità del termine di presentazione di dette domande. Lo stesso sarà adeguatamente pubblicizzato nel sito regionale.

Salvo casi documentati di forza maggiore (vedi l'art. 47 del Reg. (CE) 1974/2006), per gli impegni assunti in annualità precedenti ed ancora in corso, la mancata presentazione della “domanda di pagamento” annuale determina i seguenti effetti:

- il beneficiario non potrà percepire gli aiuti per l'annualità corrispondente. Potrà ripresentare regolarmente la domanda secondo le modalità stabilite per la successiva annualità, se ancora ricadente nel periodo di impegno;
- non viene comunque meno per il beneficiario l'obbligo del rispetto degli impegni sottoscritti con la domanda iniziale, pena il recupero di tutte le annualità percepite (vedi artt. 5 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Nei casi di presentazione di domande incomplete riguardo alle superfici impegnate e/o alle azioni originariamente sottoscritte, i suddetti effetti sono comunque prodotti, limitatamente

a quelle parti dell'impegno oggetto di omissione, salvo i casi rettificabili con apposite domande dell'interessato o dall'ufficio istruttore.

Per gli impegni assunti in riferimento alla Misura 214, Azioni 1 e 2, sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno in conseguenza di eventuali limitazioni si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del P.O. Asse 2. Sono escluse le porzioni aziendali che possono essere gestite come magazzino separato e sono riconosciute come corpi aziendali separati dal P.S.R. 2007-2013 e dalle "Schede tecniche attuative".

Casi verificabili e sostegni concedibili

Nelle annualità successive sono accoglibili unicamente richieste di pagamento che si riferiscono a domande di assunzione di impegno già ammesse e finanziate in annate agrarie precedenti, i cui impegni non risultano conclusi.

Nelle situazioni di seguito elencate, per il riconoscimento del sostegno, si dovrà procedere come rispettivamente indicato.

a) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO SENZA AMPLIAMENTI

1 SENZA AGGIORNAMENTO

Si fa riferimento a domande che non presentano modificazioni all'identificazione e all'estensione delle particelle già oggetto di sostegno, né agli impegni attuati, né agli importi unitari dei sostegni relativi alle medesime particelle, né alle relazioni tra le colture e le superfici già oggetto di impegno. In caso di pagamento per U.B.A., si intendono tali le domande che non presentano modificazioni né alle U.B.A. né all'entità del sostegno in precedenza richiesto.

E' RICONOSCIUTA LA CORRESPONSIONE DI SOSTEGNI per le superfici e/o per le U.B.A. già ammesse ad impegno nelle annualità precedenti.

2 CON AGGIORNAMENTO SENZA AUMENTO DI SUPERFICIE E/O U.B.A. SOGGETTE A IMPEGNO

Si fa riferimento all'ipotesi in cui nelle particelle già oggetto di sostegno vi siano cambiamenti nell'identificazione ed estensione delle superfici relative ai singoli utilizzi, nelle relazioni esistenti tra le colture e le superfici già oggetto di impegno, e/o nella composizione delle U.B.A. (nei casi in cui l'entità delle U.B.A. debba essere rapportata all'estensione di superfici agricole), rispetto all'annata agraria precedente; in tale ipotesi è **OBBLIGATORIO** che la domanda annuale di pagamento sia corredata dei necessari aggiornamenti. Si intendono tali anche le variazioni colturali (rotazioni, abbattimenti, nuovi impianti, ecc.) che comportano un diverso utilizzo del terreno rispetto all'annata agraria precedente, indipendentemente dal premio corrisposto.

Si considerano per la corresponsione dei pagamenti le superfici e le UBA, aventi i requisiti, già oggetto di impegno nella specifica "domanda di aiuto"; sono pertanto escluse particelle e/o UBA acquisite successivamente.

Il sostegno sarà quindi ricalcolato in rapporto alle tipologie di coltura praticate nell'annata agraria cui si riferisce il pagamento dell'aiuto come dichiarate nella domanda di pagamento.

Si considerano nella fattispecie in questione anche i casi di richieste di corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica, dovute all'introduzione della notificazione per produzione zootecnica in aziende originariamente aderenti all'Azione 2 "produzione biologica" con sola notificazione per produzione vegetale esclusivamente nei casi in cui il beneficiario non abbia ancora concluso il terzo anno di impegno.

Il mancato proseguimento dell'impegno biologico relativo al settore zootecnico comporta il recupero della differenza di premio fra l'importo corrisposto per le superfici foraggere al livello di produzione zootecnica e l'importo previsto per la produzione vegetale (per la totalità degli anni per i quali è stato corrisposto nel periodo di impegno). Ciò sempreché vengano mantenuti gli impegni relativi al metodo di produzione biologico "vegetale".

L'ammissibilità della corresponsione del sostegno del premio per superfici foraggere al livello previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionata all'avvenuta presentazione della specifica notificazione di produzione biologica nei tempi e nei modi prescritti.

Rientrano in tale casistica anche le richieste di corresponsione del sostegno per particelle già CONDOTTE al momento della assunzione dell'impegno e quindi già comprese nella originaria "domanda di aiuto", per le quali nell'annualità precedente non sia stato richiesto/ammesso a pagamento alcun sostegno.

b) DOMANDE ANNUALI DI PAGAMENTO CON AGGIORNAMENTO PER AUMENTO DELLE SUPERFICI SOGGETTE A IMPEGNO E/O DELLE UBA, o "conferme di impegni con ampliamenti"

Tali domande attengono Azioni per le quali il P.S.R. 2007-2013 prescrive che siano attivate o sull'intera Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) aziendale (ovvero su interi "corpi separati"), o su superfici la cui estensione è rapportata percentualmente all'intera SAU aziendale (ovvero a interi "corpi separati"), o comunque il cui pagamento sia riferito alle UBA allevate, qualora in corso di impegno

- i beneficiari interessati acquisiscono il titolo di conduzione su ulteriori superfici,
- o aumentino le UBA allevate, rispetto a quelle dichiarate nelle domande relative alle precedenti annualità.

Per gli impegni assunti in riferimento al presente avviso pubblico non possono essere riconosciute estensioni/ampliamenti di impegno.

12. Cambio di beneficiario

Ai sensi dell'art. 44 paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 1974/2006 nel caso in cui, in corso di esecuzione di un impegno connesso alla corresponsione di pagamenti agroambientali, il

beneficiario trasferisca totalmente o parzialmente la sua azienda ad un altro soggetto, il soggetto subentrante deve:

- darne comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento regionale n. 17 del 15 settembre 2003. Il soggetto subentrante deve inoltre sottoscrivere e inviare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di trasferimento di impegno, secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emilia-romagna.it>, entro i medesimi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003

ovvero, in alternativa:

- il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare alla Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del R.R. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 se non avviene il subentro “... il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto” e pertanto nel caso in cui il subentro negli impegni non abbia luogo, salvo i documentati casi di forza maggiore previsti dal citato regolamento e notificati all'Amministrazione competente nei termini previsti dall'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, il beneficiario che cessa gli impegni sarà soggetto al procedimento di restituzione dei pagamenti agroambientali percepiti.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto a beneficiare dei pagamenti solo se possiede i requisiti prescritti.

Il soggetto subentrante dovrà inoltre specificare se le precedenti domande siano depositate presso altra Amministrazione.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

Il subentrante che, fatti salvi i casi di forza maggiore, non porti a termine l'impegno originariamente assunto è tenuto alla restituzione di tutti i pagamenti agroambientali erogati anche se percepiti dal precedente beneficiario.

Per le sole Azioni 1 e 2 della Misura 214, a motivo del fatto che il P.S.R. prescrive che siano attivate o sull'intera S.A.U. aziendale ovvero su interi "corpi separati", in caso di cessione parziale dell'azienda si considera mutamento non rilevante una riduzione dell'azienda agricola fino al 10% della superficie oggetto di impegno, in applicazione del comma 3 dell'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006.

Quanto sopra è da valere con riferimento solo al periodo di impegno e non all'annualità di riferimento del pagamento. Il pagamento non sarà infatti corrisposto per le superfici oggetto di cessione che non risultano condotte per l'intera annualità di riferimento del pagamento.

Nel caso l'azienda, in virtù dell'applicazione di normative comunitarie, nazionali e regionali, sia oggetto di programmi di riordino fondiario e si verifichino pertanto variazioni

aziendali tali da non permettere la prosecuzione degli impegni assunti, il beneficiario è tenuto a darne tempestivamente comunicazione all'Amministrazione competente.

In tal caso l'Amministrazione competente adotta gli opportuni provvedimenti atti a disciplinare la nuova situazione intervenuta.

13. Controlli

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto riportato

- nel Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazione, che ha abrogato il Reg. (CE) 1975/2006 - in particolare gli articoli della Parte II "Norme in materia di gestione e di controllo", Titolo I "Sostegno allo sviluppo rurale per determinate Misure contemplate dall'Asse 2 e dall'Asse 4" - e nel paragrafo 11 del P.S.R. 2007-2013;
- nel Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- nella deliberazione della Giunta regionale n. 1107 del 27 luglio 2011, che ha apportato modifiche e integrazioni alla precedente deliberazione n. 1006 del 30 giugno 2008, sue modifiche e integrazioni.

Come da paragrafo 11.1.2 del P.S.R. 2007-2013 compete all'Organismo Pagatore Regionale (AGREA) l'effettuazione dei controlli previsti dalla normativa comunitaria.

14. Perdita dei requisiti e inadempimenti

Irregolarità

Per i casi di "**inadempimento**" (mancato rispetto degli impegni assunti) si rimanda in particolare all'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni ed al sistema sanzionatorio che lo Stato membro è tenuto ad istituire.

E' inoltre previsto il "**recupero degli importi indebitamente percepiti**" (vedi art. 5 del Reg. (UE) 65/2011).

1. Perdita dei requisiti che condizionano l'ammissibilità dei pagamenti agroambientali.

I requisiti richiesti per beneficiare dei pagamenti agroambientali sono definiti nel P.S.R. 2007-2013, nel paragrafo relativo alla Misura e nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione.

I requisiti richiesti per l'accesso agli specifici impegni della Misura devono essere mantenuti per l'intera durata degli stessi, pena l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall'art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e/o il recupero degli aiuti come da art. 5 del medesimo Regolamento.

2. Difformità di superficie e Difformità di UBA

E' da ricondurre a difformità di superficie e/o di UBA la dichiarazione di superfici e/o capi superiori a quelle accertate. Si ricade nella fattispecie di cui al precedente punto 1

“Perdita dei requisiti che condizionano l’ammissibilità dei pagamenti agroambientali” nei casi in cui tali difformità siano rilevanti in relazione ai requisiti di accesso. Per i casi di **“difformità” di superficie** e/o **degli animali** si rimanda in particolare agli artt. 16 e 17 del Reg. (UE) 65/2011.

3. Inadempimenti

Gli impegni connessi ai pagamenti per la Misura 214 sono specificati nei paragrafi descrittivi di ogni singola Azione del P.S.R. 2007-2013 e nelle “Schede tecniche attuative”. Gli stessi devono essere rispettati per l’intero “periodo di impegno”.

Nei casi di mancata ottemperanza agli impegni assunti si procederà all’applicazione delle riduzioni ed esclusioni previste dall’art. 18 del Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni. In particolare si richiama quanto previsto al comma 2 del medesimo articolo per quanto riguarda l’individuazione degli importi (e la conseguente definizione della gravità, dell’entità e della durata degli inadempimenti). Ciò ad eccezione dei casi in cui la non ottemperanza agli impegni determini il completo mancato raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalle specifiche Azioni della Misura 214; in tale evenienza si procederà al recupero dei pagamenti effettuati ai sensi dell’art. 5 Reg. (UE) 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni.

15. **Condizionalità**

I beneficiari di pagamenti agroambientali per la Misura 214 sono tenuti - nel periodo di impegno e per qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni per i quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme relative al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) n. 73/2009.

I medesimi beneficiari sono tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale, così come disposto dal Decreto n. 30125 del 22 dicembre 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni e con atto deliberativo della Giunta regionale n. 393 dell’8 aprile 2013 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al regime di condizionalità in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli Allegati II e III del Regolamento (CE) n. 73/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne le annualità successive dovranno essere applicate le disposizioni concernenti la condizionalità relative all'anno di riferimento.

16. **Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Legge Regionale 30 maggio 1997 n. 15 che disciplina le funzioni amministrative in materia di agricoltura
- Legge Regionale 23 luglio 2001 n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l’Emilia-Romagna

- Reg. (CE) n. 1698/2005 e sue successive modifiche ed integrazioni
- Reg. (CE) n. 1974/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni (con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 335/2013)
- Reg. (UE) n. 65/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 e abroga il Reg. (CE) 1975/2006
- Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Schede Tecniche attuative di Azione relative alle Azioni 1, 2, 5, 6 e 9 della Misura 214 del P.S.R. 2007-2013

INDICE

Azione 1 Produzione integrata

Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA - DIA

Azione 2 Produzione biologica

Azione 5 Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Azione 6 Agrobiodiversità. Tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Azione 9 Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10

AZIONE 1

Produzione integrata

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) rilevanti, seppur con notevoli differenziazioni territoriali, in rapporto alla distribuzione degli orientamenti produttivi prevalenti.

In considerazione degli effetti che l'agricoltura ha determinato o potrebbe determinare sulle principali componenti ambientali (in particolare: bassa qualità di alcuni corpi idrici, dispersione della risorsa idrica, erosione superficiale dei suoli e ridotti tenori di sostanza organica, ecc.) o sugli operatori agricoli e la popolazione in aree a alta concentrazione di colture a elevato impiego di fitofarmaci (frutticole e vite), si ritiene necessario consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione integrata" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto, grazie alle azioni di sostegno al mantenimento e all'introduzione di tecniche di produzione sostenibili, ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Da questo punto di vista i rapporti di valutazione intermedia e finale del PRSR hanno evidenziato, per la produzione integrata nel confronto con la Buona Pratica Agricola Usuale i seguenti risultati:

- *per i prodotti fitosanitari: è stata rilevata una riduzione media delle quantità impiegate del 20-35 % ed ulteriori importanti vantaggi in termini di minore impatto sulla salute umana (dei produttori in primo luogo) e sull'ambiente, grazie alla selezione dei prodotti impiegati quali, a titolo d'esempio, una riduzione dei prodotti a elevata e media tossicità acuta compresa tra il 70 ed il 90% ed una riduzione dei prodotti a elevata tossicità cronica (cioè a potenziale rischio di carcinogenesi, mutagenesi e teratogenesi) fra il 40 e il 95%*
- *per i fertilizzanti: è stata rilevata una riduzione quantitativa media del 30-45 % delle quantità impiegate di macroelementi (N, P e K); anche in questo caso sono poi stati ottenuti ulteriori vantaggi dovuti a metodi ed epoche di applicazione (es.: epoca e frazionamento fertilizzanti) che determinano un minore rilascio nelle falde pari a circa il 40% per l'azoto ed il 60% per fosforo.*

L'Azione Produzione integrata partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione integrata che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli e alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 1 della Misura 214. Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 1 "Produzione Integrata" contribuisce alla sfida "Gestione delle risorse idriche" attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, colture intercalari, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)".

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sulla intera superficie aziendale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) per la fase di coltivazione ("Norme generali" e "Norme di coltura), per tutte le colture per le quali questi sono stati definiti ed approvati. Tali Disciplinari sono basati sui criteri di seguito elencati, stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare l'Azione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare corrispondente alla prima annualità di pagamento. L'impegno quinquennale riguarderà la SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi in cui sia riconoscibile la fattispecie di corpi separati come definiti nel successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

L'Azione 1 – Produzione integrata viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione alla azione Produzione integrata ;*
- *mantenimento: per aziende aderenti alla azione Produzione integrata nei quinquenni successivi al primo quinquennio di impegno, anche se attuato in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92 o del Regolamento (CE) 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento alla prevalenza del carattere sulla SOI.

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle sole particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Fatti salvi i corpi separati come definiti dal P.S.R., sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del "P.O. Asse 2".

Qualora in corso di impegno un'azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006:

- conservano le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno.

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l'obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Il sistema di produzione integrata può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, strategie di difesa più avanzate, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione integrata; in questo caso i maggiori impegni potranno essere utilizzati sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, che per la concessione di sostegni maggiori (cumulati per ogni impegno aggiuntivo fino ai massimali consentiti).

Specifiche indicazioni tecniche per la Azione 1 - Produzione integrata vengono di seguito richiamate:

A) Successione colturale

Le aziende aderenti sono tenute alla adozione di una rotazione quadriennale di almeno tre diverse colture. E' fatto di norma divieto del ristoppio.

A questo proposito si specifica che:

- 1. ai fini del ristoppio, i cereali autunno-vernini (frumento tenero e duro, orzo) sono considerati colture analoghe e quindi non possono succedersi fra loro, con l'eccezione delle zone di collina e montagna dove è possibile effettuare la successione grano-orzo a seguito dell'erba medica o altro prato poliennale al massimo una volta nel quinquennio di impegno;*
- 2. le "Norme generali" e le "Norme di coltura" dei DPI dispongono specifici intervalli di attesa per il ritorno della medesima coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture.*

Per potere accedere agli aiuti i beneficiari devono redigere un PIANO DI ROTAZIONE da formulare nei modi definiti nei DPI e da corredare alla domanda iniziale di impegno.

In sede di presentazione delle annuali DOMANDE DI PAGAMENTO, è sempre possibile apportare modifiche e/o integrazioni al PIANO DI ROTAZIONE, sempreché sia garantito il rispetto dell'originario impegno assunto per la totalità della superficie impegnata.

Le previsioni contenute nel PIANO DI ROTAZIONE devono annualmente corrispondere, per delimitazione delle particelle agrarie e per utilizzazione delle medesime, a quelle cui si riferiscono le DOMANDE DI PAGAMENTO (vedi art. 8 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni).

Successivamente alla presentazione delle DOMANDE DI PAGAMENTO, analogamente a quanto previsto per le stesse dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 65/2011 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere accolte modifiche unicamente in caso di errori palesi riconosciuti dalle autorità competenti.

B) Fertilizzazione

I DPI che le aziende sono tenute a rispettare, vengono predisposti nel rispetto dei seguenti principi, fermo restando comunque l'obbligo del rispetto dei quantitativi massimi annui distribuibili stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE:

- B.1) definizione dei quantitativi massimi distribuibili per coltura dei macro elementi nutritivi, inclusi quelli di origine organica, sulla base delle asportazioni e delle risorse (stimate in base alle analisi del suolo, delle precessioni colturali, delle piogge che determinano lisciviazione nel periodo invernale, ecc.) e dei massimali indicati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI; l'obiettivo è di minimizzare gli impieghi di N, P e K in funzione delle esigenze delle colture e delle condizioni pedoclimatiche riducendo mediamente del 30% le quantità impiegate rispetto ai limiti cogenti normalmente praticati per le colture in questione nelle zone considerate e che, in ogni caso, rispettano gli obblighi della baseline, come descritta nell'Allegato 3) al punto 15 e come da esempi riportati in Allegato 6; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i quantitativi massimi calcolati con il bilancio o, se inferiore, il massimale assoluto riportato nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI;*
- B.2) definizione delle epoche e delle modalità di distribuzione dei fertilizzanti in funzione delle loro caratteristiche e dell'andamento climatico; l'obiettivo specifico è aumentare l'efficacia dei fertilizzanti e di ridurre al massimo i rischi di lisciviazione e quindi i rilasci in falda di almeno il 40% rispetto agli standard di riferimento; ne deriva, per la azienda aderente alla misura l'obbligo a rispettare i vincoli di distribuzione di N, P e K nelle epoche e con specifici limiti massimi per ciascuna distribuzione (frazionamento);*
- B.3) impiego razionale degli effluenti zootecnici liquidi e palabili e degli ammendanti organici con particolare riferimento alle epoche di distribuzione che condizionano la efficienza nell'assorbimento degli elementi nutritivi; vengono ammesse le distribuzioni nelle sole epoche corrispondenti a livelli di efficienza media e alta, con l'obiettivo di ridurre il rischio di perdite in acque superficiali e profonde del 30% circa; ne deriva, per la azienda aderente alla misura, l'obbligo a rispettare i vincoli temporali e le modalità di distribuzione specifiche per la fertilizzazione organica riportati nelle "Norme generali" e "Norme di coltura" dei DPI.*

Le aziende aderenti all’Azione, per quanto ai punti precedenti, devono adottare le disposizioni inerenti alla “fertilizzazione” contenute nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI). Relativamente agli obblighi di redazione del **piano di fertilizzazione**, di effettuazione delle **analisi dei terreni** e delle **registrazioni** sull’impiego dei fertilizzanti si farà riferimento alle disposizioni contenute nella parte generale dei medesimi DPI.

C) Irrigazione

I DPI (nelle “Norme generali” e “Norme di coltura”) indicano l’impegno delle aziende a adottare il metodo del bilancio idrico semplificato per la definizione delle epoche e dei volumi massimi di distribuibili (basato su condizioni meteorologiche e pedologiche aziendali e bollettini agrometeorologici provinciali). Per le aziende che non elaborano un bilancio idrico semplificato i disciplinari regionali definiscono il volume massimo di adacquamento per ciascun intervento in funzione delle condizioni pedologiche aziendali e l’obbligo a attenersi ai vincoli dei bollettini provinciali. L’obiettivo specifico è quello di ridurre gli sprechi della risorsa idrica e nel contempo di agire sinergicamente per la riduzione della lisciviazione dei nutrienti, delle problematiche fitosanitarie, nonché di contribuire anche alla qualità dei prodotti.

D) Gestione del suolo

I DPI (nelle “Norme generali” e “Norme di coltura”) riportano l’impegno delle aziende a rispettare i seguenti vincoli in funzione dei diversi obiettivi specifici indicati.

D.1) Collina: per contenere i rischi di erosione superficiale o per movimenti di massa.

Lavorazioni e sistemazioni:

- *nei suoli con pendenza media superiore al 30% è vietata la lavorazione.*

Per le sole colture erbacee poliennali è ammessa la esecuzione delle seguenti lavorazioni:

- *scarificature dei prati di foraggiere per il rinnovo/rottura del cotico;*
- *lavorazioni di impianto, come per appezzamenti con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%;*

Per le restanti colture annuali è ammessa la sola semina su sodo o con minima lavorazione;

- *nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, la profondità massima di lavorazione non può superare 0,30 m; inoltre, la lunghezza degli appezzamenti deve essere contenuta entro 60 m, mediante l’apertura di solchi acquai per la regimazione idrica.*
- *copertura vegetale dei suoli per pendenze medie oltre il 10%, con le seguenti modalità:*
 - *colture arboree: obbligo inerbimento delle interfile nel periodo invernale;*
 - *altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno- invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali.*

Per quanto riguarda gli impianti in essere di colture arboree e di colture permanenti non è richiesta l'apertura di solchi acquai, ma devono comunque essere garantite sistemazioni per una idonea regimazione idrica. In caso di nuovi impianti deve essere invece sempre garantita o l'apertura dei fossi o, in alternativa, l'inerbimento permanente dell'interfila.

Si precisa che l'obbligo di copertura è relativo all'area omogenea ed agli appezzamenti interessati.

D.2) Pianura: per contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi

- *copertura vegetale dei suoli con contenuto di argilla inferiore al 18%, con le seguenti modalità:*
 - *colture arboree: obbligo inerimento delle interfile nel periodo invernale;*
 - *altre colture: obbligo presenza di copertura (con colture o cover crops) nel periodo autunno-invernale su almeno il 50% dei suoli aziendali, da intendersi SAU aziendale.*

E) Difesa e controllo delle infestanti

I programmi di difesa e controllo integrato delle infestanti vengono realizzati attraverso la definizione di "Norme generali" e di specifiche tabelle riportate nelle "Norme di coltura" predisposte in coerenza con i principi e i criteri generali stabiliti dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2546 del 09/12/2003 e successive modifiche e sulle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture: difesa fitosanitaria e controllo delle infestanti" approvate ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2722 del 17/04/2008. I Disciplinari sono sottoposti a parere di conformità secondo le procedure stabilite nello stesso DM 2722/2008.

La difesa fitosanitaria deve quindi essere attuata impiegando, nella minore quantità possibile (quindi solo se necessario e alle dosi minori), i prodotti a minor impatto verso l'uomo e l'ambiente scelti fra quelli aventi caratteristiche di efficacia sufficienti ad ottenere la difesa delle produzioni a livelli economicamente accettabili e tenendo conto della loro persistenza.

Quando sono possibili tecniche o strategie diverse (ad esempio preventive), sono privilegiate quelle agronomiche e/o biologiche in grado di garantire il minore impatto ambientale, nel quadro dei principi della agricoltura sostenibile. Il ricorso a prodotti chimici di sintesi è limitato ai casi dove non sia disponibile un'efficace alternativa biologica o agronomica.

In sintesi si prevede che la corretta gestione fitoiatrica sia basata su due specifici momenti decisionali e sul controllo e la taratura delle irroratrici:

E.1) necessità o meno di intervenire e scelta del momento ottimale:

I DPI contengono criteri di intervento e giustificazione basati sui seguenti principi:

- a) *gli interventi fitoiatrici sono giustificati in funzione della stima del rischio di danno; la valutazione del rischio avviene attraverso adeguati sistemi di accertamento e monitoraggio che dipendono dalle variabili bio-epidemiologiche e di pericolosità degli agenti dannosi.*

- b) *l'individuazione dei momenti e delle strategie di intervento più opportune variano in relazione alla natura ed alle caratteristiche delle avversità: la giustificazione degli interventi deve essere conseguente ad osservazioni aziendali o a valutazione di carattere zonale per aree omogenee (in questo ultimo caso riportate su bollettini pubblici).*

Le aziende aderenti alla misura sono soggette quindi all'obbligo di rispettare i criteri di intervento e giustificazione degli interventi (campionamento, soglie, bollettini) riportate per ciascuna avversità nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura" dei DPI.

E.2) individuazione dei mezzi di difesa:

I DPI riportano, nelle specifiche tabelle delle "Norme di coltura", i mezzi di difesa utilizzabili dalla aziende aderenti contro le avversità delle colture e le relative eventuali ulteriori restrizioni (es. numero max di interventi per ciascun principio attivo); le scelte contenute nei DPI si basano sui seguenti principi:

- *sono ottimizzate le quantità e le modalità di distribuzione dei fitofarmaci; in questo senso viene limitato il numero degli interventi e privilegiate le tecniche che consentono di ridurre le quantità di principio attivo distribuite per ettaro (es. localizzazione o microdosi);*
- *vengono scelti i mezzi di difesa privilegiando, innanzi tutto, quelli a minor impatto ambientale (agronomici, fisici, biologici ecc.) e poi, tra i prodotti di sintesi, dando priorità a quelli che, avendo una buona efficacia, abbiano il miglior profilo ecotossicologico in termini di:*
 - *tossicità acuta o cronica per l'uomo,*
 - *dannosità sull'agroecosistema,*
 - *rischi di residui negli alimenti,*
 - *comportamento nell'ambiente.*

E.3) controllo e taratura delle irroratrici:

Le attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari delle aziende aderenti devono essere sottoposte a controllo e taratura secondo quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1202/1999 e successive modificazioni ed aggiornamenti; il controllo e taratura dovrà essere eseguito ad intervalli massimi 5 anni per le attrezzature aziendali e di 2 anni per quelle dei contoterzisti.

F) Gestione delle tare

Le aziende aderenti sono soggette al divieto all'impiego di prodotti fitosanitari e fertilizzanti sulle tare aziendali, ad eccezione di interventi con prodotti sistemici a basso impatto ambientale, specificamente indicati nelle "Norme generali" dei DPI.

G) Adempimenti di gestione aziendale

Le aziende aderenti sono tenute, secondo quanto indicato nei DPI e nello specifico "Manuale di compilazione delle schede" ad eseguire:

- G.1) la registrazione sulle schede di campo degli interventi fitosanitari (e degli ulteriori elementi di giustificazione dei trattamenti), degli interventi di fertilizzazione ed agronomici e la redazione dei piani fertilizzazione;
- G.2) la registrazione di inventario iniziale e gli acquisti nelle schede di magazzino (prodotti fitosanitari e fertilizzanti).

H) Specifiche indicazioni tecniche per azione supplementare di difesa integrata avanzata (DIA)

Le norme tecniche di difesa integrata avanzata sono definite per coltura nell'ambito dei Disciplinari di Produzione Integrata. Tali norme si riferiscono, in particolare, alle pomacee, drupacee e vite. A titolo di esempio di seguito si descrivono norme di difesa integrata avanzata per il pesco e per le pomacee:

- Controllo avanzato lepidotteri pesco: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale e *Bacillus thuringensis*;
- Controllo avanzato lepidotteri pomacee: riduzione o eliminazione degli esteri fosforici con impiego della confusione sessuale, virus della granulosa e *Bacillus thuringensis*;

Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.

Per una più dettagliata individuazione degli impegni corrispondenti alla DIA si rimanda alle **Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA** e all'evoluzione delle specifiche tecniche DIA come recepite nell'ordinario aggiornamento dei DPI (vedi anche deliberazione della Giunta regionale n. 575/2009).

E' prevista la possibilità di disimpegno volontario annuale (da comunicare da parte del beneficiario all'Organismo Pagatore, agli organismi di controllo e al Servizio Fitosanitario). In tale caso viene concesso il sostegno disposto della produzione integrata.

Localizzazione

L'Azione Produzione Integrata e l'Azione Produzione Integrata congiunta a quella supplementare di difesa integrata avanzata (DIA), possono essere adottate in tutto il territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2.

Beneficiari

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale con priorità per le aziende che aderiscono:

- *al primo quinquennio di adesione (sottoazione "Introduzione")*
- *alle O.P./A.O.P*

In ogni caso, tali priorità sono assegnate in subordine alle priorità territoriali, così come definite dai criteri di priorità nel paragrafo 5.3.2.4 "Principi generali di attuazione dell'Asse" del P.S.R. 2007-2013 e dal Programma Operativo d'Asse.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di S.A.U., oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha. Le superfici su cui insistono le colture definite dal Reg. CE 1234/2007 Allegato 1 – parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale di cui ai programmi operativi delle OP/AOP in attuazione del medesimo Reg. CE 1234/2007.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) 1782/2003.

Per le aziende a indirizzo frutticolo o viticolo (sia biologiche che integrate) a ciascuna delle colture presenti viene assegnato il valore standard medio di PLV del gruppo di colture di appartenenza, individuato al fine della quantificazione degli aiuti.

Per il calcolo della PLV media aziendale le singole superfici dovranno quindi essere moltiplicate per i valori sottostanti e il valore di PLV totale dovrà essere diviso per la SAU totale delle colture SAU.

Seminativi e Foraggiere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e Castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
900	2400	4600	2200	4200	6900

Al fine della verifica dell'indirizzo frutticolo/viticolo, il totale della PLV riferita ai gruppi Vite e fruttiferi minori e Arboree principali, dovrà superare il 50% della PLV totale.

Altre prescrizioni

Colture in secondo raccolto

Si intendono colture in secondo raccolto quelle che succedono ad una coltura principale, in una annata agraria dove si prevede la coltivazione di due colture sulla stessa superficie. Tali colture non possono godere del regime di aiuti previsti, ma devono essere comunque assoggettate al rispetto dei disciplinari di produzione integrata e conseguentemente anche ai vincoli stabiliti per la rotazione.

Finalità produttive particolari (seme, ecc.)

Le finalità produttive delle colture (per es.: colture da seme - salvo colture espressamente disciplinate, vivai, medica da disidratare ecc.) non rappresentano un elemento limitante l'accesso al regime di aiuti e quindi è possibile l'accesso all'aiuto anche in tali casi particolari. Tuttavia in considerazione del fatto che per talune finalità esistono delle prescrizioni tecniche agronomiche che impediscono il rispetto delle norme tecniche di coltura, si dà facoltà di non assoggettare le stesse colture al regime di impegno previsto indicandole come colture non soggette ad aiuto, rinunciando conseguentemente all'aiuto stesso.

Si ribadisce il rispetto degli obblighi disposti dalle norme tecniche, qualora tali colture siano assoggettate al regime di impegno e di aiuto; in tal senso pertanto non potranno essere concesse deroghe in relazione alla finalità produttiva delle sopraccitate colture.

Le colture da seme o la coltura della medica da disidratazione rientrano tra le tipologie ammesse al regime di aiuti di cui alla presente Azione.

Colture in consociazione e sovesci

Non è ammessa la coltura in consociazione.

Gli appezzamenti di seminativo che contengono piante sparse di olivo, castagno da frutto, etc. saranno considerati gestiti come colture separate, scorporando le relative superfici, purché sia garantita un'area di rispetto sottostante la chioma degli alberi, non occupata dal seminativo, pari alla superficie scorporata.

E' ammessa la possibilità di praticare colture da sovescio che non potranno in alcun modo essere oggetto di raccolta.

Superfici non oggetto di aiuto

Alle superfici impegnate in riferimento alla domanda di aiuto ma **non ammissibili** a pagamenti di sostegni in quanto

- o investite a colture non disciplinate, o ritirate dalla produzione,
- o acquisite durante il corso dell'impegno,
- o relative a colture di cui al Reg. (CE) 1234/2007 effettuata da Azienda aderente a Programmi Operativi delle OP/AOP,

si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della *Parte generale* del "P.O. Asse 2".

Le operazioni tecniche relative alla difesa ed alla fertilizzazione dovranno essere comunque registrate secondo quanto disposto dall'Azione 1 trascrivendo i prodotti e le relative utilizzazioni in modo da consentire in sede di controllo una loro rapida individuazione.

Colture oggetto dell'azione

Possono essere oggetto dell'Azione le seguenti colture:

- **arboree principali:** melo, pero, pesco, susino
- **vite e fruttiferi minori:** vite ad uva da vino , actinidia, ciliegio, albicocco, kaki, noce da frutto (sono sempre esclusi i noceti realizzati con aiuti comunitari per “imboschimenti”)
- **ulivo** (olivo da olio)
- **barbabietola da zucchero**
- **ortive ed altre annuali:** aglio, bietola da foglia a costa verde per industria, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, cocomero, asparago, carota, cetriolo (coltura protetta), cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolo, fagiolino (industria e consumo fresco), finocchio, fragola, lattuga, melone, melanzana (coltura protetta e a pieno campo), patata, peperone (coltura protetta e a pieno campo), pisello, pomodoro da industria, pomodoro da mensa (in coltura protetta), radicchio, ravanello, sedano, spinacio, zucchini, zucca, barbabietola da seme (esclusa fase di vivaio), carota da seme, cavoli da seme, cipolla da seme, cicorie ed endivie da seme, erba medica da seme, lattuga da seme, pisello da seme, ravanello da seme, basilico, cece, prezzemolo, scalogno, cetriolo da seme, finocchio da seme, coriandolo da seme;
- seminativi (ai sensi del Reg. CE 1782/2003) e foraggere: soia, girasole, mais, mais dolce, sorgo, frumento duro e tenero, orzo, riso, erba medica, prati polifiti, graminacee foraggere, farro, girasole da seme, soja da seme, frumento da seme, colza, pisello proteico.

Le colture assoggettabili alla DIA sono quelle indicate nelle **Disposizioni specifiche per la DIFESA INTEGRATA AVANZATA**.

L'elenco sopra riportato può essere soggetto ad ampliamento in fase di aggiornamento dei disciplinari. In tal caso, le aziende sono tenute all'applicazione dell'Azione 1 su tutte le colture per le quali sono stati approvati i disciplinari a partire dalla prima annata agraria successiva alla pubblicazione dell'aggiornamento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

I DPI includono le schede di registrazione di campo e magazzino e i relativi manuali di compilazione. Le schede devono essere compilate entro 48 ore dalla esecuzione delle operazioni colturali e di acquisto dei prodotti.

Le schede di autocertificazione devono essere conservate in copia o in originale presso la sede aziendale, il cui indirizzo deve essere segnalato in domanda per eventuali verifiche da parte dei tecnici dell'amministrazione.

Si stabilisce inoltre che la sede di conservazione della documentazione deve essere esplicitamente dichiarata alla presentazione della domanda e che tale documentazione dovrà essere conservata per tutta la durata dell'impegno e per i cinque anni successivi.

E' possibile, in generale, la gestione informatizzata della scheda di autocertificazione, tenendo conto che:

- il software per la gestione informatizzata deve essere sottoposto a parere di conformità, dal punto di vista delle stampe prodotte, da parte della Direzione

Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna;

- la gestione informatizzata non deve in alcun modo:
 - modificare le modalità di registrazione dei dati richiesti;
 - pregiudicare la possibilità della esecuzione dei controlli.

In caso di non adesione di uno o più corpi separati, al fine di consentire l'efficace verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti in azienda, si dispone quanto segue:

- nei casi in cui l'azienda sia dotata di un unico magazzino di fitofarmaci e di fertilizzanti, che serva sia le superfici dei corpi oggetto di impegno che quelle dei corpi non oggetto di impegno, si dovranno registrare su schede separate gli impieghi riferiti a tutte le colture insistenti sulle superfici non oggetto di impegno;
- nei casi in cui l'azienda sia dotata di più magazzini, qualora sia possibile distinguere un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di corpi separati oggetto di impegno e un magazzino (o più) che serve esclusivamente le superfici di quelli non oggetto di impegno, per le colture insistenti sulle superfici dei corpi non oggetto di impegno è richiesta la tenuta e la registrazione dei quaderni di campagna nelle modalità previste dalla vigente normativa.

In ogni caso dovrà essere garantita la disponibilità della documentazione amministrativa necessaria alla verifica quantitativa dei movimenti di fitofarmaci e fertilizzanti.

Le aziende aderenti dovranno essere in grado di documentare se richiesto:

- la resa media ottenuta per le colture annuali e poliennali ammesse durante il periodo di riferimento, costituito dalle due annate agrarie precedenti quella della presentazione della domanda. Qualora durante le due annate indicate si siano verificati eventi meteorici eccezionali o attacchi parassitari dannosi alla produzione, si possono prendere in considerazione una o più annate precedenti al periodo di riferimento stabilito;
- la resa ottenuta nell'annata, rispettivamente per le colture annuali e pluriennali.

Si precisa che le suindicate rese sono richieste sia per scopi statistici che per la corretta formulazione del piano di fertilizzazione.

Le superfici "prato permanente" di cui al punto 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque "con tara" possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino in ragione della loro connessione ad attività di pascolamento.

Entità e intensità dell'aiuto

Introduzione Produzione Integrata (IPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e frutti-feri minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>110</i>	<i>209</i>	<i>275</i>	<i>330</i>	<i>440</i>	<i>528</i>

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
77	150	230	230	320	390

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agro-ambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Il sostegno previsto per le superfici foraggere è prioritariamente concesso qualora esse siano destinate alle produzioni di qualità regolamentata di cui alla L.R. 33/2002 “Interventi per lo sviluppo dei sistemi di rintracciabilità nel settore agricolo ed alimentare”.

Qualora le superfici oggetto dell’applicazione dell’Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10% secondo quanto riportato nelle tabelle che seguono.

Introduzione Produzione Integrata (IPI) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
121	229	302	363	484	580

Mantenimento Produzione Integrata (MPI) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

<i>Seminativi e Foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e Castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
84	165	253	253	352	429

Difesa Integrata Avanzata (DIA)

Il sostegno per le superfici investite a pomacee, drupacee e vite, oggetto della DIA, è integrato per un valore di 150 Euro/Ha/anno, in aggiunta a quello previsto per le due sottoazioni "Introduzione" e "Mantenimento". Il sostegno integrativo non è concesso nelle annualità oggetto di disimpegno volontario annuale.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla Azione Produzione Integrata (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili con la Misura 114 “Utilizzo di servizi di consulenza”. La presente azione è inoltre applicabile sulle medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 “Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque” o 4 “Incremento della sostanza organica”. Gli impegni previsti per l’applicazione dell’Azione 1 “Produzione Integrata” non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni delle azioni 3 e 4 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell’art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l’applicazione dell’art. 68 non

sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 1 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg. (CE) 1234/2007, si precisa che:

- non è prevista la compensazione di impegni diversi da quelli presi in carico dalla presente Azione;*
- la presente Azione non è, in alcun caso, attivata per le aziende che aderiscono alle O.P./A.O.P limitatamente alle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX;*
- i livelli di remunerazione degli impegni della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP sono quelli stabiliti per l'applicazione della presente azione.*

Pertanto, ai fini dei pagamenti alle aziende che aderiscono alla produzione integrata di cui alla Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/2007, si stabilisce che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/2007 Allegato 1– parte IX potranno beneficiare esclusivamente degli aiuti previsti dai programmi operativi delle OP/AOP, che attuano il medesimo Reg. (CE) 1234/2007, per l'intervento 1 "Produzione integrata", disposti dalla Disciplina ambientale. Infine, si evidenzia che alcuni impegni della presente Azione, sebbene siano stati definiti al di là dei pertinenti criteri e requisiti obbligatori stabiliti in applicazione dell'art. 39, comma 3, dell'art. 40 comma 2 e dell'art. 47 comma 1 del Reg. (CE) 1698/2005, non sono stati oggetto del calcolo dei costi di ottemperanza di cui all'allegato 3 e pertanto non sono oggetto dei sostegni finanziari previsti dalla presente azione. Tali impegni, sono attualmente i seguenti: A) Successione colturale; C) Irrigazione; D) Gestione del suolo; F) Gestione delle tare.

I Disciplinari di produzione integrata e le norme relative alla DIA sono a disposizione presso le Amministrazioni territoriali competenti e la Direzione Generale Agricoltura, economia ittica e attività faunistico-venatorie della Regione Emilia-Romagna, oltre che sul sito Internet E-R Agricoltura. A seguito di aggiornamento, le aziende che aderiscono all'azione sono tenute all'applicazione delle norme come aggiornate.

E' altresì consultabile nel sito Internet E-R Agricoltura l'elenco aggiornato dei centri autorizzati per la taratura delle irroratrici.

Si riportano le disposizioni della deliberazione n. 575/2009 per le parti compatibili con il presente avviso pubblico

Disposizioni procedurali generali

1. Le aziende aderenti alla DIA hanno diritto a ricevere il sostegno integrativo previsto per l'applicazione della DIA per melo, pero, pesco, e vite.
2. Per aderire alla DIA occorre che siano adottate sia le norme tecniche di coltura previste per la produzione integrata sia le norme tecniche specifiche DIA; tali norme tecniche specifiche si devono intendere come restrittive rispetto alle norme di coltura previste per la produzione integrata.
3. Le norme tecniche specifiche DIA sono individuate per ciascuna coltura oggetto della DIA e sono suddivise in "divieti" ed "obblighi".
4. Le aziende che aderiranno alla DIA per la prima volta dovranno applicare le norme tecniche specifiche DIA come aggiornate nei predetti Disciplinari di Produzione integrata con riferimento alle annualità per le quali hanno presentato domanda ed assumono i relativi impegni. Le aziende che aderiscono alla DIA dovranno applicare le norme tecniche specifiche DIA come aggiornate nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati con atto formale del Responsabile del Servizio regionale Sviluppo delle produzioni vegetali e pubblicati sul sito internet regionale E-R Agricoltura.
5. Le aziende aderenti alla DIA devono applicare le norme tecniche specifiche DIA su tutta la superficie di melo, pero, pesco, e vite presente in azienda o nel corpo aziendale separato oggetto di impegno.
6. Le aziende aderenti possono applicare tutte le deroghe territoriali previste dagli organi competenti per l'applicazione della produzione integrata, a condizione che non interferiscano con le norme tecniche specifiche DIA.
7. Durante il periodo di impegno e al massimo per tre annualità, l'azienda, a causa di condizioni fitosanitarie non prevedibili al momento dell'adesione all'Azione, può disimpegnarsi dalla DIA.
8. Per l'annualità oggetto di disimpegno l'azienda aderente alla DIA è tenuta comunque ad applicare le norme previste per la produzione integrata.
9. Le aziende aderenti alla DIA **hanno l'obbligo** di comunicare il disimpegno dalla DIA qualora non siano nelle condizioni di applicare anche solo una tra le norme tecniche specifiche DIA.
10. Il disimpegno dalla DIA comporta in ogni caso la perdita del sostegno integrativo previsto per l'annualità in cui il disimpegno è attuato.
11. Il disimpegno deve essere comunicato dall'azienda:

- ad AGREA – per il tramite dell’Amministrazione provinciale titolare, che dovrà inserire sul Sistema Operativo Pratiche (SOP) l’informazione relativa al disimpegno;
 - al Servizio Fitosanitario della Regione che provvederà a fornire i dati relativi al Servizio Programmi, monitoraggio e valutazione.
12. La comunicazione di disimpegno deve indicare:
- le norme tecniche specifiche DIA non rispettate, con il riferimento agli “obblighi” o ai “divieti”;
 - le specifiche condizioni fitosanitarie che hanno indotto l’azienda a disimpegnare dalla DIA.
13. La comunicazione di disimpegno dovrà essere presentata:
- per le norme tecniche specifiche di cui agli “obblighi ” entro i seguenti termini temporali:
 - inderogabilmente entro il 30 settembre dell’anno cui si riferisce il disimpegno;
 - qualora le caratteristiche e/o le specifiche modalità di impiego indicate in etichetta dei prodotti tecnici riportati dalle medesime norme e/o le eventuali ulteriori indicazioni, fornite dai bollettini provinciali e regionali di “Produzione Integrata”, consentano di stabilire uno specifico limite temporale di impiego oltre il quale non sia più possibile applicare alcuna norma tecnica relativa agli obblighi: inderogabilmente entro 15 giorni da tale limite. Resta fermo che il termine temporale così determinato non dovrà mai ricadere oltre il termine ultimo del 30 settembre dell’anno cui si riferisce il disimpegno;
 - per le norme tecniche specifiche di cui ai “divieti”: entro 15 giorni dall’esecuzione degli interventi non ammessi.
14. L’azienda aderente alla DIA può autonomamente disimpegnarsi dalla DIA al massimo per due annualità.
15. L’eventuale ulteriore terzo disimpegno (non reiterabile) deve essere preliminarmente autorizzato dal Servizio Fitosanitario della Regione che deve accertare l’esistenza delle condizioni fitosanitarie per le quali non sia possibile applicare la DIA. La richiesta di autorizzazione deve essere sottoscritta dal titolare dell’azienda e trasmessa al Servizio Fitosanitario, secondo le modalità ritenute più opportune, in tempi compatibili con la necessità di rispettare i termini indicati al precedente punto 13 per la comunicazione dell’effettivo disimpegno.
16. Il Servizio Fitosanitario comunica tempestivamente l’autorizzazione o il diniego in merito al terzo disimpegno dalla DIA all’azienda interessata e all’Amministrazione provinciale.

17. La comunicazione dell'eventuale terzo disimpegno dovrà fare espresso riferimento all'autorizzazione ricevuta e dovrà essere effettuata con le modalità ed entro i termini indicati ai precedenti punti 11, 12 e 13.
18. In tutti i casi la comunicazione oltre i termini previsti al punto 13 costituisce mancata comunicazione.
19. In caso di mancata comunicazione di disimpegno, oltre alla perdita del sostegno integrativo previsto dalla DIA, si applicano le connesse esclusioni per mancata comunicazione e le riduzioni in base ai livelli di gravità, entità e durata come espressamente previsto con riferimento alla DIA negli atti regionali di attuazione del DM 22 dicembre 2009 n. 30125 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Disposizioni procedurali specifiche per colture in allevamento

L'applicazione delle norme tecniche specifiche DIA sulle superfici investite con colture in allevamento può essere oggetto di deroga.

Le colture oggetto di tale deroga sono indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata approvati dalla Regione.

L'utilizzo delle deroghe sulle superfici in allevamento comporta la perdita, per le medesime superfici, del sostegno integrativo previsto dalla DIA per ogni annualità di mancata applicazione, senza alcuna applicazione di riduzioni o esclusione per inadempienze tecniche riferite alla DIA.

Il beneficiario dovrà comunque indicare nella domanda di pagamento quali superfici, tra quelle assoggettate all'Azione 1 – DIA, siano escluse dall'applicazione delle norme tecniche DIA in quanto superfici investite con colture in allevamento per le quali si avvale della deroga, al fine del corretto calcolo dell'aiuto.

AZIONE 2

Produzione biologica

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La Regione Emilia-Romagna presenta livelli di pressione agricola (utilizzo di fertilizzanti e fitofarmaci tossici) sulla qualità della risorsa idrica più elevati rispetto ai valori medi nazionali, seppur con notevoli differenziazioni territoriali. Gli stessi fenomeni di contaminazione di origine agricola colpiscono negativamente anche la qualità dei suoli, cui si deve aggiungere il dato dei contenuti di sostanza organica nel suolo che si attesta su valori medio-bassi. La principale risposta a tali problematiche è quella di consolidare ed estendere le tecniche di produzione agricola con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale, anche alla luce dei positivi risultati ottenuti nella precedente programmazione, sotto il profilo ambientale (riduzione impiego input e minori impatti quali-quantitativi su acque e suolo), qualitativo (sanitario e organolettico) ed economico (soprattutto in termini di valorizzazione commerciale).

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione "Produzione biologica" partecipa agli obiettivi specifici dell'Asse 2 "Tutela della risorsa acqua" e "Tutela della risorsa suolo", in quanto grazie alle azioni di sostegno per il mantenimento e l'introduzione di tecniche di produzione sostenibili ridurrà i livelli di contaminazione e di inquinamento delle acque e del suolo derivanti dagli inputs di origine agricola, con particolare attenzione alle aree a maggiore rischio ambientale. Partecipa, inoltre, all'obiettivo specifico dell'Asse 2 "Cambiamento climatico e qualità dell'aria" incentivando una riduzione dei livelli di fertilizzanti azotati. Contribuisce, infine, all'obiettivo specifico di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" promuovendo la diversificazione dell'ecosistema dei terreni agricoli.

Obiettivi operativi

- *Sostegno all'adozione di tecniche di produzione biologica che riducano l'impiego di inputs agricoli finalizzate alla conservazione della fertilità dei suoli, alla tutela della qualità della risorsa idrica;*
- *Riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.*

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE – dell'Azione 2 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla sfida "Gestione delle risorse idriche"

L'Azione 2 "Produzione Biologica" contribuisce alla sfida Gestione delle risorse idriche attraverso le operazioni connesse alle "Pratiche di gestione del suolo (per esempio metodi di dissodamento, rotazione diversificata delle colture)" e alle "Tecnologie per il risparmio idrico (per es. Sistemi di irrigazione efficienti)"

Descrizione dell'Azione

Le aziende aderenti all'Azione devono adottare sull'intera SAU aziendale e/o all'intero allevamento animale (vedi "Condizioni di ammissibilità"), metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni.

Le aziende aderenti si impegnano ad applicare l'Azione per 5 anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare corrispondente alla prima annualità di pagamento. L'impegno quinquennale riguarderà l'intera SAU aziendale condotta al momento della presentazione della domanda di aiuto, fatta eccezione per i casi in cui sia riconoscibile la fattispecie di corpi separati come definiti nel successivo paragrafo "Condizioni di ammissibilità".

Sulle superfici di pianura, ad esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000, è richiesta l'adesione obbligatoria dell'Azione 9 - Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e/o dell'Azione 10 - Ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali e/o della Misura 216 Azione 3 - Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario, su almeno il 5% della S.A.U. ricadente in tali aree, pena l'esclusione dal regime di sostegno e di impegni della presente azione. A tal proposito si stabilisce che una azienda non è tenuta a tale adesione obbligatoria, se più del 50% delle superfici di pianura ricadono in aree della Rete Natura 2000.

Per il requisito relativo al mantenimento di elementi naturali e paesaggistici preesistenti, potranno comunque essere computate ai fini del raggiungimento del requisito minimo di estensione pari al 5% della SAU, anche le superfici con piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti con specie arboree o arbustive non corrispondenti a quelle oggetto di conservazione di cui all'Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10.

Non potranno essere ammesse a pagamento gli elementi naturali realizzati con l'Azione 3 della Misura 216 e/o mantenuti con l'applicazione dell'Azione 9 della Misura 214 (Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario) qualora ricadenti su superfici soggette a obblighi inerenti allo Standard 5.2. (Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua) di cui al DM n. 27417 del 22/12/2011, che ha modificato il DM 30125 del 22/11/2009. Tali superfici potranno comunque essere computate ai fini del raggiungimento del requisito minimo di estensione pari al 5% della SAU.

Sono richiesti, inoltre, ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modificazioni:

- *Irrigazione secondo le modalità prescritte per la presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- *Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*
- *Gestione del suolo secondo le modalità disposte dalla presente Misura per l'Azione Produzione integrata.*

Per il rispetto di tali norme tecniche ulteriori le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata.

L'Azione viene diversificata in due sottoazioni:

- *introduzione: per aziende al primo quinquennio di adesione*
- *mantenimento: per aziende aderenti ad annualità successive al primo quinquennio, tenendo conto anche dei quinquenni già attuati in applicazione del Regolamento (CE) n. 2078/92, e del Regolamento (CE) n. 1257/99.*

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai soli fini della selezione delle domande, si farà riferimento alla prevalenza del carattere sulla SOI.

E' comunque data priorità alle aziende aderenti alla sottoazione introduzione rispetto alla sottoazione mantenimento.

La corresponsione dei pagamenti agroambientali per gli anni successivi alla prima annualità, è sempre da riferire alle particelle agricole oggetto di domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Le superfici impegnate sull'Azione 2 non potranno essere trasferite all'Azione 1 nel corso dell'impegno.

Fatti salvi i corpi separati come definiti dal P.S.R., sulle superfici che non possono essere oggetto di sostegno si applica quanto disposto al paragrafo 5 "Disposizioni per la Misura 214" della Parte generale del "P.O. Asse 2".

Qualora in corso di impegno un'azienda beneficiaria di sostegni per l'Azione acquisisca (con trasferimento di impegno da un'azienda beneficiaria) particelle già oggetto di sostegni per la medesima Azione, le stesse particelle come previsto dall'art. 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006:

- conservano le caratteristiche originarie per quanto concerne il livello di pagamento (introduzione/mantenimento);
- hanno diritto al percepimento del sostegno unicamente per il periodo corrispondente al completamento del quinquennio di impegno;

Nei casi in cui sia previsto anche l'obbligo di applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 o delle Azioni 9 e/o 10 della Misura 214 (aree di pianura con esclusione di quelle ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000), tale obbligazione è da riferire alla SAU relativamente alla quale sussiste l'obbligo di adesione.

Infine, il sistema di produzione biologica può essere significativamente potenziato da azioni complementari e sinergiche (es. cover crops, inerbimento totale, ecc.), che dovrebbero preferibilmente essere adottate contemporaneamente alla stessa produzione biologica; la adesione a queste azioni potrà essere utilizzata sia ai fini della selezione delle domande in fase di ammissione, sia per la concessione di premi maggiori (cumulati per impegno normale ed aggiuntivo fino ai massimali comunitari).

Il periodo minimo di adesione è di 5 anni.

Localizzazione

L'Azione produzione biologica può essere adottata nell'intero territorio regionale.

Si stabilisce una priorità comunque valida sull'intero territorio regionale per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2.

Beneficiari e condizioni di accesso

Possono beneficiare degli aiuti le imprese agricole che conducono aziende collocate sul territorio regionale.

Notifica relativa all'attività biologica

La richiesta di accesso agli aiuti per l'Azione 2 è ammissibile solo se la notifica, riferita alla conduzione biologica, per le Aziende che intendono aderire all'Azione, risulta essere stata regolarmente trasmessa al Servizio regionale competente in materia

- in data anteriore al 1 gennaio del primo anno di impegno, per le domande di aiuto presentate antecedentemente a tale data;
- in data corrispondente o anteriore alla scadenza per la presentazione della "domanda di aiuto", per le sole domande presentate successivamente al 1 gennaio del primo anno di impegno (nei casi ammessi e previsti dagli specifici Avvisi o da atti di proroga dei termini di presentazione delle domande).

I sostegni previsti per l'adesione all'Azione 2 sono riconoscibili solo se il beneficiario è assoggettato al sistema di controllo dell'agricoltura con metodo biologico, e possono essere accordati solo per i terreni e gli allevamenti notificati ed assoggettati al medesimo sistema.

La notifica dell'applicazione del metodo biologico dovrà essere trasmessa al competente Servizio regionale nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti.

Non sono riconosciute domande di aiuto che fanno riferimento a notifiche inviate oltre i termini prescritti (si assumono gli estremi di presentazione e/o protocollazione).

I termini e le modalità per la presentazione delle notifiche sono in ogni caso soggetti alle procedure stabilite per l'inserimento e la gestione dell'elenco degli operatori biologici (vedi al riguardo la DGR 2061/2009 s.m.i.)

A seguito della presentazione della notifica di attività con il metodo biologico si avviano sia l'istruttoria da parte dell'Amministrazione regionale che l'attività di controllo propedeutica all'ottenimento della certificazione di conformità da parte dell'organismo di controllo prescelto dall'operatore. L'esito negativo dell'istruttoria e/o la valutazione negativa da parte dell'organismo di controllo comportano la revoca totale o parziale dei sostegni.

L'applicazione del metodo biologico è attestato dal riconoscimento della continuità della conformità aziendale.

Notifica di variazione

Relativamente alle variazioni aziendali intercorse nel corso dell'impegno, per le quali si rende necessaria la presentazione di una notifica di variazione, ci si riferisce alle disposizioni e alle procedure di cui alla DGR 2061/2009 s.m.i..

Per Aziende agricole già notificate e corpi/appezzamenti già parzialmente notificati, una tardiva notifica di variazione rispetto alla data di decorrenza degli impegni agroambientali, inerente a nuove superfici (vedi il caso di acquisizione in conduzione in corso di attuazione degli stessi) è motivo di esclusione dai pagamenti delle particelle e/o delle aree produttive interessate dalla variazione. Non costituisce notifica tardiva il caso di acquisizione di nuove particelle in concomitanza con la data di decorrenza di un nuovo impegno agro ambientale per l'Azione 2 se la stessa notifica, pur successiva alla decorrenza dell'impegno risulta essere regolarmente presentata nel rispetto dei termini previsti dalla sopra citata DGR s.m.i.

Per Aziende agricole già notificate e corpi/appezzamenti già parzialmente notificati, una non corretta presentazione di una notifica di variazione per i casi di omissioni o di notifiche di conduzione in regime "convenzionale" di particelle per le quali è richiesto il sostegno agro ambientale, è sia motivo di esclusione delle particelle e/o delle aree produttive dai pagamenti, con eventuale applicazione delle riduzioni ed esclusioni per difformità di superficie e/o UBA, che di riconoscimento di inadempimenti ad impegni in riferimento all'art. 18 del Reg. (UE) 65/11.

Solo se ricorre il caso di corpo separato "convenzionale" richiesto interamente a impegno da un'azienda già in precedenza notificata per altri corpi si può riconoscere la sostanziale equiparazione fra prima notifica e variazione, ai fini del riconoscimento delle condizioni per la ammissibilità.

Per coloro che chiedono la corresponsione dei sostegni al livello previsto per produzione zootecnica notificata biologica, le metodologie produttive conformi a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/07 e successive modificazioni devono essere adottate sull'intero allevamento della specie per la quale è notificato l'allevamento con metodo biologico.

Condizioni di ammissibilità

E' prevista la possibilità di adesione all'impegno su parte della superficie aziendale per le sole aziende con corpi separati e di superficie complessiva superiore a 50 ha di SAU, oppure di 10 ha per aziende a indirizzo frutticolo/viticolo a PLV maggiore di 4.000 €/ha.

Per il riconoscimento dell'indirizzo frutticolo/viticolo e per il computo della PLV vedi quanto indicato nelle schede tecniche riferite all'Azione 1.

Per corpo separato si intende quella parte della superficie aziendale separata da elementi fisici extra-aziendali che determinano soluzione di continuità del fondo. Tali elementi possono essere rappresentati da: strade almeno comunali, linee ferroviarie, canali di bonifica, fiumi e torrenti, corpi fondiari extra-aziendali.

Sulle superfici dei corpi non soggetti all'aiuto l'azienda è tenuta comunque ad applicare gli adempimenti previsti dagli atti e dalle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e

regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Reg. (CE) 73/2009 che ha abrogato il Reg. (CE) n. 1782/2003.

Per impegni decorrenti dal 2013 e da annualità successive, le superfici “prato permanente” di cui al punto 2.03 dell’Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009, quelle utilizzate come pascoli magri (2.03.02) o comunque “con tara” possono essere ammesse a pagamento solo per imprenditori agricoli con attività zootecnica aziendale. Al riguardo sono da considerare i soli allevamenti bovino e/o ovino e/o caprino e/o equino in ragione della loro connessione ad attività di pascolamento.

Entità e intensità dell’aiuto

Introduzione Produzione Biologica (IPB) – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre annuali	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	156	296	390	469	625	750

Qualora le superfici oggetto dell’applicazione dell’Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l’incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompensazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell’Allegato 3 al PSR “Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell’Asse 2”. L’importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Introduzione Produzione Biologica (IPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	171	325	429	511	687	825

Per gli operatori che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/2007 e successive modificazioni, per l’impegno produzione biologica introduzione, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- per il settore zootecnico da latte:

418 Euro/Ha.

- per il settore zootecnico da carne:

363 Euro/Ha

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) - Euro/Ha/anno

TIPOLOGIA COLTURALE	Seminativi e foraggere	Bietola	Ortive e altre ann.	Olivo e castagno	Vite e fruttiferi minori	Arboree principali
Sostegno	142	270	355	426	568	682

Per il riconoscimento dei caratteri di nuova introduzione e di mantenimento, ai fini della corresponsione dei pagamenti agroambientali si farà riferimento ai caratteri delle singole particelle agricole.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari individuati dalla presente Azione sono incrementati fino ad un massimo del 10%. Per le superfici investite ad olivo e castagno l'incremento è fissato al 9%, al fine di evitare sovracompenzazioni rispetto al costo di ottemperanza calcolato per tali colture nell'Allegato 3 al PSR "Metodologia di calcolo dei sostegni delle Misure dell'Asse 2". L'importo dei sostegni così aumentati è riportato nella tabella che segue.

Mantenimento Produzione Biologica (MPB) nelle aree della Rete Natura 2000 – Euro/Ha/anno

<i>TIPOLOGIA COLTURALE</i>	<i>Seminativi e foraggere</i>	<i>Bietola</i>	<i>Ortive e altre ann.</i>	<i>Olivo e castagno</i>	<i>Vite e fruttiferi minori</i>	<i>Arboree principali</i>
<i>Sostegno</i>	<i>156</i>	<i>297</i>	<i>390</i>	<i>464</i>	<i>624</i>	<i>750</i>

Per gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Regolamento (CEE) n. 834/07 e successive modificazioni, per l'impegno produzione biologica mantenimento, è concesso un sostegno per ettaro di superficie foraggiera pari a:

- *per il settore zootecnico da latte:*

385 Euro/Ha.

- *per il settore zootecnico da carne:*

330 euro per ettaro

Qualora tali superfici foraggere ricadano in aree della Rete Natura 2000 non potranno beneficiare del sostegno maggiorato riconosciuto per tali aree.

La quantificazione del sostegno alle superfici foraggere nelle aziende che praticano la zootecnia biologica, ove tali aziende gestiscano sia allevamenti da latte che da carne, anche di diverse specie animali, è definita univocamente per tutte le superfici foraggere su cui può essere applicato il premio "maggiorato" in base alla consistenza prevalente rispetto a quella dichiarata, in termini di UBA allevate in relazione alle due diverse finalità produttive, degli allevamenti aziendali.

A tal fine possono essere considerati allevamenti da latte solo allevamenti bovini o ovicaprini di razze a prevalente attitudine latte, mentre sono assimilati agli allevamenti da carne anche gli allevamenti di suini da riproduzione, avicoli di galline ovaiole, cunicoli da riproduzione e gli allevamenti equini. Si fa presente che relativamente agli indici di conversione da capi animali ad UBA si applicano agli indici di cui all'allegato V del Reg. (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Per gli allevamenti cunicoli si applica il seguente fattore di conversione:

Classe o specie	Codice U.B.A.
Coniglie riproduttrici	0.02

Il sostegno previsto per la zootecnia biologica:

- *limitatamente ad allevamenti bovini da carne:*
 - *è concesso qualora le produzioni siano destinate al consumo oppure vengano destinate ad altre imprese che completano la filiera fino al prodotto finale (es. allevamenti per l'ingrasso dei vitelloni e non sola linea vacca-vitello senza ingrasso successivo), con priorità per gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo attraverso vendita diretta o che destinano i vitelli all'ingrasso, fino al prodotto finale, in filiera biologica;*

Al fine del riconoscimento della priorità per la concessione del sostegno previsto per le produzioni zootecniche biologiche da carne:

- gli allevamenti che destinano le produzioni di carne al consumo, attraverso vendita diretta devono allegare alla domanda di aiuto e di pagamento copia conforme della comunicazione di inizio attività prevista dall'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001,
- gli allevamenti che, producendo vitelli da ristallo, destinano questi soggetti all'ingrasso fino al prodotto finale in filiera biologica, devono allegare alla domanda di aiuto il contratto di fornitura che riguardi la prevalenza dei capi per ingrasso presenti in azienda, sottoscritto con un operatore biologico, con valenza annuale e impegno a rinnovarlo e ad allegarlo a ciascuna domanda di pagamento per gli anni successivi.

In ogni caso per documentare la destinazione delle produzioni di allevamenti zootecnici biologici di bovini da carne, si farà riferimento in particolare alle fatture/autofatture di vendita e all'elenco regionale degli operatori biologici. In particolare per le aziende che destinano il prodotto al consumo attraverso vendita diretta, sono inoltre validi gli scontrini fiscali e/o le fatture di servizio di macellazione. A supporto ulteriore possono essere utilizzati i dati del registro di stalla disponibile sulla BDN, in particolare per verificare l'uscita dei capi e la motivazione.

L'accesso al sostegno previsto per la zootecnia biologica è inoltre condizionato alla osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 889/2008 ed al Decreto Ministeriale n. 18354/2009 inerenti all'applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007.

- *per tutte le aziende zootecniche :*
 - *è concesso esclusivamente a quelle superfici che determinano un rapporto UBA/superficie foraggiera non inferiore a 1, in pianura, 0,8 in collina e 0,6 in montagna;*
 - *è concesso alle aziende in possesso dei seguenti requisiti:*
 - *superficie minima foraggiera non inferiore a 3 ettari;*
 - *consistenza dell'allevamento non inferiore a 6 UBA nel rispetto del limite massimo per ettaro di carico animale consentito di cui ai Regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 8892/2008 e dal D.M. 18354/2009, come disciplinato dalla determinazione del DG Ambiente e Difesa del suolo e della costa n. 2184/2008 - Circolare esplicativa "Attuazione del Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati da fonte agricola di cui alla deliberazione Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2007, n. 96".*

Per quanto sopra esposto, sono da considerare superfici foraggere:

- le colture erbacee di cui ai punti 2.01.09 e 2.03 dell'Allegato II del Reg. (CE) n. 1200/2009 con l'esclusione di quelle utilizzate per la produzione di energia rinnovabile.

Nel P.S.R. è indicata l'ammissibilità al pagamento maggiorato per "gli operatori iscritti nell'elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. (CE) n. 834/2007 e successive modificazioni", al riguardo il P.S.R. non pone limitazioni alle specie allevate.

Ciò nonostante, per l'individuazione delle superfici che posseggono i requisiti per la corresponsione del pagamento maggiorato, a motivo delle condizioni poste circa il rapporto UBA/superficie foraggera, si potranno considerare unicamente i tipi di allevamento per i quali come da Reg. (CE) n. 1974/2006 art. 27 paragrafo 13 e Allegato V sono indicati coefficienti di conversione dei capi in UBA.

I tipi di allevamento per i quali non sono indicati coefficienti di conversione non possono pertanto essere ammessi al pagamento al livello previsto per il settore zootecnico.

L'utilizzo della superficie foraggera come parametro cui riferire la corresponsione del sostegno, non è legato unicamente alle caratteristiche alimentari delle specie allevate, bensì al requisito del collegamento funzionale fra l'allevamento praticato e la conduzione di terreni.

Il sostegno previsto per le produzioni vegetali foraggere è prioritariamente concesso per quelle produzioni legate in modo documentabile a circuiti di produzione biologica.

A tal fine, è obbligatorio corredare la domanda di aiuto con il contratto di fornitura.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agro-ambientali relativi alla Azione Produzione biologica (Introduzione e Mantenimento) sono cumulabili sia con la Misura 114 "Utilizzo di servizi di consulenza", che con la 132 "Partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare" in quanto i relativi costi differenziali non sono stati utilizzati per la giustificazione degli aiuti.

La presente Azione è applicabile per le medesime superfici oggetto di applicazione delle Azione 3 "Copertura vegetale per contenere il trasferimento di inquinanti dal suolo alle acque" ed è inoltre applicabile anche in concomitanza con gli impegni di cui all'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono". Gli impegni previsti per l'applicazione dell'Azione 2 "Produzione biologica" non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell'Azione 3 e dell'Azione 5 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

Nel caso l'azienda abbia impegni in corso, per parte della superficie, ad altre azioni della Misura 214 non comprese fra quelle sopra citate, per le quali il P.S.R. non prevede esplicitamente la possibilità di abbinamento, l'obbligo di adesione all'Azione 2 è limitato alla SAU restante.

Per quanto riguarda la cumulabilità con gli aiuti previsti dalla presente azione con gli aiuti connessi alla applicazione dell'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/09, al momento

non esiste alcuna sovrapposizione. Le norme previste per l'applicazione dell'art. 68 non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche dell'azione 2 della misura 214 Pagamenti agroambientali. Qualora venissero finanziati interventi parzialmente sovrapponibili verrà applicata, verificandola a livello aziendale, o la clausola di esclusione del doppio finanziamento o verranno riquantificati gli aiuti allo scopo di evitare doppie compensazioni.

In base a quanto stabilito dal PSN per la demarcazione tra gli impegni della presente Azione e gli impegni agro-ambientali della Disciplina ambientale dei programmi operativi delle OP/AOP, in attuazione del Reg.(CE) 1234/2007, si precisa che le superfici interessate dalle colture di cui al Reg.(CE) 1234/07 Allegato 1– parte IX, potranno essere oggetto del regime di impegni e di aiuti esclusivamente in applicazione della presente azione. Su tali superfici è, in ogni caso, esclusa la possibilità di pagamenti per impegni di produzione biologica previsti dalla presente Azione, nell'ambito dei Programmi operativi delle O.P./A.O.P., in attuazione del medesimo Reg.(CE) 1234/2007.

AZIONE 5

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono

Giustificazione logica alla base dell'intervento

La pratica millenaria dell'agricoltura sul territorio emiliano-romagnolo ha generato nel corso del tempo un processo di specializzazione e di differenziazione di specie e, nel loro interno, di varietà alimentari che può essere considerato unico e peculiare.

Questa pratica ha dato origine ad uno straordinario patrimonio di biodiversità del quale è stata, ed è tuttora, garante l'agricoltura locale, fondata su aziende di piccole dimensioni fino alla scala familiare, che soprattutto nelle aree appenniniche e di alta collina rappresentano un valore economico e, ancor di più, un insostituibile fattore di presidio del territorio.

Tuttavia, dall'inizio dello scorso decennio si è registrato un progressivo impoverimento delle varietà di razze animali, che pone la necessità di promuovere iniziative di contrasto al rischio di erosione genetica del patrimonio autoctono regionale. Esso, infatti, costituisce non solo un elemento di eccellenza qualitativa del sistema agricolo emiliano-romagnolo, ma rappresenta anche il miglior presidio del territorio, restituendo all'attività agricola una funzione che è allo stesso tempo di tutela ambientale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di razze autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle razze locali riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza".

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 5 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 5 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica animale.

Descrizione dell’Azione

Per la tutela delle razze minacciate di abbandono riportate nella Tabella 3 “Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza”, i beneficiari della presente Azione si impegnano a :

- *mantenere per 5 anni le UBA degli animali delle razze oggetto di aiuto, così come identificati nei rispettivi Libri o Registri;*

La corresponsione dei pagamenti agroambientali negli anni successivi a quello di assunzione dell’impegno sarà riferito alle UBA dichiarate nella domanda iniziale di impegno e a quelle eventualmente ammesse ad estensione/ampliamento dell’impegno come da “P.O. Misura 214”.

La riduzione della consistenza delle UBA è ammessa soltanto per documentati casi di forza maggiore. Analogamente, la sostituzione dei capi è ammessa esclusivamente per i casi di forza maggiore debitamente documentati o per il normale avvicendamento dovuto a ragioni anagrafiche.

I capi delle razze oggetto di aiuto devono essere allevati esclusivamente sul territorio regionale.

Le UBA acquisite in corso di impegno saranno oggetto della presentazione di una nuova distinta domanda di aiuto qualora vengano approvati gli specifici bandi provinciali e nei limiti ed alle condizioni disposte nel P.O. Misura 214 vigente al momento della presentazione della domanda stessa.

- *effettuare la riproduzione in purezza;*

La riproduzione in purezza va effettuata secondo le diverse modalità specificate nei programmi relativi ad ogni razza; a questo proposito farà fede, in sede di controllo, la documentazione prevista dal D.M. 19 luglio 2000, n. 403, artt. 33 e 34 (regolamento di esecuzione della L. 15/1/1991, n. 30, recante "Disciplina della riproduzione animale").

- *provvedere a fare iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici o Registri Riproduttori soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze in oggetto.*

I soggetti vanno fatti iscrivere ai rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici di razza.

Per i capi bovini oggetto di domanda di impegno deve essere rispettato quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1760/2000 "che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini relativo all’etichettatura della carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, che abroga il Reg. (CE) n. 820/97 del Consiglio" e dalla Direttiva 92/102/CEE e successive modificazioni, nonché dalle relative norme applicative, in particolare il D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 e il D.M. 31 gennaio 2002, concernenti il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina.

Per quanto riguarda i capi equini non soggetti alle norme suddette, si dovrà far riferimento, fino all’entrata in vigore di norme specifiche, all’identificazione prevista dai Libri Genealogici.

Il beneficiario si impegna inoltre a rendere disponibili i documenti di identificazione degli animali presso l'allevamento o presso le Associazioni che gestiscono i rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici (allegato 1 del capitolo III del P.S.R.).

L'inserimento delle razze locali autoctone nell'elenco del presente Programma prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le razze devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le razze devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quaranta anni.*
- *Le razze devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le razze devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le razze devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni*

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole razze e nelle seguenti aree preferenziali:*
 - *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
 - *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*
- *Una seconda priorità per le zone di origine delle singole razze escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.*
- *Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.*

Beneficiari

- *Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.*
- *Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, allevano capi appartenenti alle razze riportate in Tabella 3 "Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza.*

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 "Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati" della Misura 214.

Entità dell'aiuto

150 Euro/UBA per le razze riportate in Tabella 3 “Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza”, mantenute in allevamento per almeno 5 anni.

La presente Azione è applicabile per le medesime UBA oggetto di applicazione dell’Azione 2 “Produzione Biologica”. Gli impegni previsti per l’applicazione dell’Azione 5 “Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di razze autoctone del territorio emiliano-romagnolo a rischio di abbandono” non sono in nessun caso oggetto di sostegno anche in applicazione degli impegni dell’Azione 2 della presente Misura, pertanto non esistono possibilità di doppie compensazioni.

In considerazione di quanto sopra richiamato, le razze oggetto di applicazione della presente Azione possono nel contempo beneficiare dei sostegni per la produzione zootecnica previsti dall’Azione 2 “Produzione biologica”.

Il calcolo delle U.B.A. viene effettuato con riferimento a quanto indicato nel Reg. (CE) n. 1974/05 art. 27 comma 13 e Allegato V.

Per la cumulabilità tra gli aiuti previsti dalla presente Azione e gli aiuti connessi all’applicazione dell’art. 68 del Reg. (CE) n. 73/2009, si rimanda al cap.10.1.

In particolare, nel citato cap. 10.1 del P.S.R. 2007-2013 per gli interventi che presentano una totale o parziale sovrapposizione fra quanto disposto dal D.M. 29/07/2009 - attuativo dell’art. 68 del Reg. (CE) 73/09 - e gli interventi previsti dal PSR, sono stati definiti i criteri e i livelli di demarcazione e di controllo di seguito riportati .

- **Bandi con decorrenza di impegno 1 gennaio 2011:**
 - *per la Romagnola razza pura i capi oggetto dell’aiuto a titolo dell’art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell’ambito della Misura 214 - Azione 5, nella medesima annualità di competenza;*
 - *per le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese i capi oggetto dell’aiuto a titolo dell’art. 68 non saranno ammessi a sostegno nell’ambito della Misura 214 - Azione 5 nella medesima annualità di competenza.*

Per quanto sopra, le UBA dei vitelli suscettibili di essere richieste a pagamento a titolo del già citato art. 68, non saranno in alcun modo conteggiate nel computo delle UBA oggetto di pagamento per gli impegni di cui all’Azione 5 della Misura 214.

- **Impegni in corso, assunti nelle annualità precedenti o nel periodo di programmazione 2000-2006, i beneficiari della Misura 214 - Azione 5 per**
 - *le Romagnola razza pura*
 - *le razze Bianca Val Padana e Ottonese Varzese**non possono aderire al sostegno previsto dall’art. 68 art. 3 comma 1 per le medesime razze.*

Durata dell'impegno

5 anni

Tabella 3 – Razze a rischio di abbandono: elenco, zona di origine, numero fattrici e organismo di gestione della razza

RAZZA	ZONA D'ORIGINE DI ALLEVAMENTO	FATTRICI	ORGANISMO DI GESTIONE DELLA RAZZA
BOVINI			
Reggiana	RE, PR, MO	1380	ANABORARE
Romagnola razza pura	RN, FC, RA, BO, FE	7146	ANABIC
Bianca Val Padana	MO, PR, RE	381	APA Modena (R. anagrafico c/o AIA)
Ottone Varesino	PC	118	APA Piacenza (R. anagrafico c/o AIA)
OVINI			
Appenninica	Appennino forlivese	8084	ASSO.NA.PA.
Cornigliese	Collina e montagna di tutte le Province emiliano-romagnole	261	APA BO, PR, RA (R. anagrafico c/o AIA)
Cornella Bianca	BO, FE, MO, RE	305	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o ASSO.NA.PA.)
EQUINI			
Cavallo del Ventasso	RE	90	APA Reggio Emilia (R. anagrafico c/o AIA)
Cavallo Bardigiano	PR, PC	1665	Ass. Naz. Allevatori Bardigiano (c/o APA PR)
Cavallo Agricolo Italiano T.P.R.	BO, FE, RA, FC	3142	Ass. Naz. Allevatori Agricolo da T.P.R.
Cavallo Delta	FE	320	APA Ferrara
Cavallo Appenninico	RE, PR	42	ARA ER (R. anagrafico c/o AIA)
SUINI			
Mora Romagnola	FC, RA, RN	129	APA di Ravenna
Nero di Parma	PR	401	APA di Parma
ASINI			
Asino Romagnolo	FC, BO, RA	113	APA FC, BO (R. anagrafico c/o AIA)

La Regione si riserva di inserire a regime di impegno, attraverso una modifica al presente Programma, ulteriori razze che dovessero corrispondere ai requisiti richiesti dal Reg. (CE) n.1974/2006, con particolare riferimento alla numerosità di femmine riproduttrici e all'iscrizione al Libro genealogico o Registro Anagrafico. Pertanto, le razze avicole Pollo Modenese o Fulva di Modena, Pollo Romagnolo, Tacchino di Parma e Piacenza potranno essere inserite nell'elenco di cui alla Tabella 3 allorquando corrispondano ai suddetti requisiti.

AZIONE 6

Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione

Giustificazione logica alla base dell'intervento

In Regione, a seguito delle mutate condizioni socio-economiche delle campagne e all'affermarsi di modelli produttivi sempre più intensivi, è ormai in atto un processo di specializzazione che ha portato alla scomparsa e/o alla rarefazione di numerose cultivar e varietà orticole e frutticole tradizionalmente presenti nel nostro ambiente.

Le antiche varietà autoctone presentano, dal punto di vista organolettico, della resistenza alle avversità e dell'adattamento all'ambiente, una serie di caratteristiche particolarmente positive. Le informazioni genetiche in esse contenute rappresentano, quindi, un importante patrimonio per la ricerca a scopo alimentare di nuove varietà più produttive e resistenti alle malattie, per la selezione di cultivar capaci di adattarsi a mutate condizioni ambientali o per l'estrazione di sostanze utilizzate a scopi terapeutici.

In assenza di specifici interventi di salvaguardia, le antiche varietà delle specie vegetali utilizzate in agricoltura sono destinate fatalmente a scomparire, con conseguente perdita non solo di una quota rilevante di diversità genetica accumulatasi nel corso di lunghissimi cicli di selezione naturale e seminaturale, ma anche di una parte della cultura e della storia del territorio rurale.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione sostiene l'obiettivo specifico "Salvaguardare la diversità genetica dell'agricoltura" e contribuisce, in modo complementare e integrato rispetto alle altre Azioni, a "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità", tutelando il patrimonio (genetico) di varietà autoctone come condizione per valorizzare la vocazionalità del territorio e la qualità degli ambienti naturali e degli agroecosistemi.

Obiettivi operativi

Mantenere o aumentare la consistenza delle varietà delle specie vegetali indicate nelle Tabelle 4 e 5

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 6 della Misura 214 - Azioni chiave connesse alla "Biodiversità"

L'Azione 6 "Agrobiodiversità: tutela del patrimonio di varietà autoctone del territorio emiliano-romagnolo minacciate di erosione" contribuisce, al perseguimento della sfida "Biodiversità" con operazioni volte alla salvaguardia della diversità genetica vegetale.

Descrizione dell'Azione

Per la tutela delle varietà riportate nelle Tabelle 4 e 5 i beneficiari della presente Azione si impegnano a:

- *Conservare e/o ripristinare per almeno 5 anni piante, filari, impianti costituiti da varietà autoctone a rischio di erosione genetica (Tabella 4);*
- *Adottare sistemi di conduzione tradizionali (sesti d'impianto, sistemi di allevamento, portinnesti, lavorazioni, ecc.) o, in alternativa, seguire le norme stabilite dalle tecniche agronomiche di produzione integrata o biologica;*
- *Adottare le tecniche di difesa fitosanitaria e di fertilizzazione stabilite dall'Azione 1 e/o 2;*
- *Nel caso di piante isolate e di filari, mantenere una fascia di rispetto di massimo 5 metri per lato;*
- *Per le specie orticole: impegno per almeno 5 anni di coltivazione in rotazione di varietà a rischio di erosione genetica (Tabella 5) adottando sistemi di produzione integrata e/o biologici. Si rimanda per il caso in questione alla presentazione, a corredo della domanda di aiuto, di un piano di rotazione da redigere nei modi e nei termini come definiti nell'Azione 1.*

L'inserimento delle varietà locali autoctone a rischio di erosione genetica nell'elenco riportato nella presente Azione prevede il rispetto dei seguenti requisiti:

- *Le varietà devono essere riconducibili al territorio regionale in termini di stretta autoctonia.*
- *Le varietà devono essere di antico inserimento, con una discriminante minima di quarant'anni.*
- *Le varietà devono essere sufficientemente importanti nelle realtà territoriali per un lasso di tempo non breve (almeno venticinque anni).*
- *Le varietà devono avere almeno tre riscontri bibliografici documentabili o testimonianze orali di agricoltori convertibili in termini legali.*
- *Le varietà devono avere le stesse caratteristiche descrittive in almeno due Comuni.*

Gli impianti e/o le piante già esistenti in azienda devono essere corredate da idonea documentazione comprovante la corrispondenza alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Tale documentazione, da conservare in azienda, può essere costituita dalla documentazione del vivaista che ha fornito il materiale vegetale o, in alternativa, da una perizia effettuata da un Tecnico abilitato che attesti la corrispondenza genetica delle piante alle cultivar/vitigni oggetto della presente Azione.

Per quanto riguarda i nuovi impianti e/o le piante di nuova piantumazione, il materiale di propagazione deve essere prodotto da vivaisti regolarmente autorizzati dal Servizio Fitosanitario, a partire da "piante madri" di cui si sia accertata la conformità genetica (Istituti e laboratori di comprovata esperienza e dotati di congrua banca dati genetica per eventuali accertamenti su base molecolare) e la condizione sanitaria (Istituti e laboratori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario).

La conformità genetica e la rispondenza sanitaria vanno riferite alla normativa vigente: Conformità Agricola Comunitaria per i fruttiferi (DM 14 aprile 1997) e Certificazione per la vite (DM 8 febbraio 2005; Direttiva 2005/43/CE).

Le "piante madri" possono essere presenti presso collezioni varietali di organismi pubblici e privati in grado di documentare l'origine e la condizione sanitaria del materiale, nonché di garantirne la conformità rispetto a quanto previsto dalla legislazione riferita ai patogeni da quarantena e alle relative disposizioni di lotta obbligatoria.

È altresì ammesso l'impianto di materiale vegetale proveniente da autoproduzione controllata. L'autoproduzione del materiale di propagazione, che in ogni caso va comunicata al Servizio Fitosanitario, deve realizzarsi a partire da "piante madri" e/o impianti corredati da idonea documentazione e già esistenti in azienda.

Per i nuovi impianti di cultivar frutticole permane l'obbligo di utilizzare materiale di moltiplicazione conforme alla normativa sulla qualità (CAC, in base al DM 14 aprile 1997); detti materiali dovranno pertanto essere accompagnati da passaporto delle piante e dal relativo documento di commercializzazione.

I nuovi impianti di vite devono essere realizzati in ottemperanza alla normativa vigente, pertanto occorre essere in possesso di regolare "diritto di reimpianto" e utilizzare soltanto i materiali vegetali di cv. regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite (OCM vino). L'attuale legislazione, inoltre, non permette la "commercializzazione" di materiale di propagazione delle viti non iscritte al Registro Nazionale delle varietà (DPR 1164/69; DM 8 febbraio 2005).

Ai fini del mantenimento della biodiversità viticola, è ammissibile sia la conservazione che il nuovo impianto (fino ad un massimo di 1000 m²) delle varietà non iscritte al Registro Nazionale delle Varietà di Vite, di cui alla tabella 43 del P.S.R. riportata nella presente scheda di Azione, nel momento in cui le produzioni ottenute siano destinate ad uso familiare o a scopi di ricerca/sperimentazione scientifica.

La produzione vivaistica di detti materiali è finalizzata alla conservazione della biodiversità; pertanto la cessione di materiali di moltiplicazione di viti non iscritte al Registro Nazionale è limitata a soddisfare le richieste della presente Azione fino ad un massimo di 25 piante. I vivaisti a fine campagna dovranno comunicare l'elenco degli acquirenti.

Il limite sopra fissato è derogato per quei vitigni indicati nella tabella 43 iscritti nell'elenco delle varietà approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Registro Nazionale delle Varietà di Vite), le cui produzioni possono essere commercializzate.

Per le varietà di vite iscritte al Registro Nazionale, il finanziamento non è cumulabile con altri eventualmente previsti dalla OCM vino.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno, con l'unica eccezione per le colture orticole per le quali il Piano di rotazione preveda l'utilizzo di particelle diverse nell'arco temporale di durata dell'impegno.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, l'importo del sostegno dovuto non potrà mai superare quello corrisposto per le particelle agricole sottoposte ad impegno nella prima annualità. Ulteriori superfici saranno ammissibili solo in seguito all'accoglimento di NUOVE DOMANDE DI AIUTO.

Negli anni successivi a quello di assunzione di impegno, fatti salvi casi di forza maggiore, non è ammessa una riduzione della superficie oggetto di impegno nella domanda iniziale.

Localizzazione

L'intero territorio regionale con tre livelli di priorità:

- *Una prima priorità per le aree agricole ricadenti nelle zone di origine delle singole varietà locali e nelle seguenti aree preferenziali:*

- Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);
- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.
- Una seconda priorità per le zone di origine delle singole varietà locali escluse dalle Zone Vulnerabili e dalle aree della Rete Natura 2000.
- Una terza priorità per le Zone Vulnerabili e per le aree della Rete Natura 2000 rimanenti.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile.

Altri soggetti, gestori di territorio così come definito dal comma 2 dell'art. 39 del Reg. (CE) 1698/05, aderenti a programmi di recupero di risorse genetiche autoctone che, sul territorio regionale, conservano o impiantano le varietà frutticole e i vitigni elencati in Tabella 4 “Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione” e/o coltivano le varietà orticole indicate in Tabella 5 “Elenco specie orticole autoctone”.

Si sottolinea che, con riferimento all'articolo 28 comma 1 del Reg. (CE) n. 1974/06, i beneficiari della presente azione non possono concorrere alla realizzazione di operazioni previste in attuazione dell'Azione 7 “Agrobiodiversità: progetti comprensoriali integrati” della Misura 214.

Entità dell'aiuto

Per il settore frutticolo e viticolo :

850 Euro/ha per le cultivar frutticole e i vitigni indicati in Tabella 4, impiantati e/o mantenuti in coltivazione per almeno 5 anni.

In caso di nuovi impianti il sostegno non potrà essere concesso per superfici inferiori a 950 metri quadrati e superiori a un ettaro.

Tali superfici non potranno beneficiare nel contempo del sostegno previsto dall'Azione 1 e/o dall'Azione 2.

Le aziende dovranno essere in possesso dei diritti d'impianto, se richiesti.

Per le varietà di vite non iscritte al Registro Nazionale possono essere impiantati superfici fino a 1000 metri quadrati.

I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta, Reg.(CE) n. 1493/99 - OCM vite).

Per il settore orticolo:

600 Euro/ha. Sono ammesse superfici di estensione minima di 300 mq.

Queste colture sono realizzate per scopi didattico-dimostrativi, a fini di tutela ambientale. I benefici della presente Azione non sono cumulabili con altri programmi (Reg. (CE) n. 1580/2007 - OCM ortofrutta).

Tabella 4 – Elenco varietà frutticole e vitigni minacciati di erosione

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie	Varietà iscritte al Registro Nazionale	
		Zone di origine
Vite	<i>Alionza</i> <i>Angela</i> <i>Bervedino</i> <i>Canina Nera</i> <i>Centesimino</i> <i>Lambrusco Oliva</i> <i>Melara</i> <i>Negretto</i> <i>Santa Maria</i> <i>Sgavetta</i> <i>Spergola</i> <i>Uva Tosca</i> <i>Verdea</i> <i>Fogarina</i> <i>Termarina</i>	BO MO – BO – RA – FC PC RA – FC RA – FC RE – MO PC – PR BO PC – PR RE – MO RE MO – BO Tutta la Regione RE Tutta la Regione
		Varietà non iscritte al Registro Nazionale
	<i>Albana Nera</i> <i>Bertinora o Rossola di Bertinoro</i> <i>Belzamino</i> <i>Biondello</i> <i>Bsolla</i> <i>Rambella</i> <i>Famoso</i> <i>Cornacchia</i> <i>Lanzesa</i> <i>P350</i> <i>Lambrusco Benetti</i> <i>Lambrusco di Fiorano</i> <i>Malvasia aromatica di Parma</i> <i>Pelagòs di Bagnacavallo</i> <i>Ruggine o Ruznintena</i> <i>Santa Maria (nera)</i> <i>Scarsa Foglia</i> <i>Trebbiano di Spagna</i> <i>Uva di Tundé</i> <i>Vernaccina Riminese</i> <i>Verucchiese</i>	BO – RA RA – FC FC – RN Tutta la Regione BO – RA FE – RA FC RA RA BO RE – MO MO PR RA MO MO – RE MO RA RN RN
Albicocco	<i>Reale</i>	BO
Castagno	<i>Raggiolana</i> <i>Pistolese</i> <i>Marrone di Campora</i> <i>Biancherina</i> <i>Carrarese</i>	Tutta la Regione Tutta la Regione PR MO – BO MO – BO
Ciliegio	<i>Durella</i> <i>Corniola</i> <i>Fiore</i> <i>Moretta di Cesena</i> <i>Mora di Vignola</i>	FC FC FC FC MO

(segue)

Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità		
Specie		

<i>Melo</i>	<i>Abbondanza</i> <i>Della Carraia</i> <i>Campanino</i> <i>Cavicchie (gruppo)</i> <i>Durello (gruppo)</i> <i>Lavina</i> <i>Musone (gruppo)</i> <i>Rosa locale (gruppo)</i> <i>Ruggine (gruppo)</i> <i>Poppina</i> <i>Zambona</i>	MO – BO – FE FC – PR MO PR – RE – MO – BO MO – BO – FE – FC MO PC – PR – RE – MO – BO Zona omogenea di collina e montagna Zona omogenea di collina e montagna FE PC – PR – RE – MO – BO
<i>Olivo</i>	<i>Grappuda</i> <i>Colombina</i> <i>Orfana</i>	FC RA – FC – RN RA
<i>Pero</i>	<i>Pero dalla coda torta</i> <i>Gnocco di Parma (gruppo)</i> <i>Mora (gruppo)</i> <i>Principessa</i> <i>Sanguignola (gruppo)</i> <i>Scipiona</i> <i>Spadona estiva</i> <i>Volpina (gruppo)</i> <i>Angelica</i> <i>San Giovanni (gruppo)</i>	PC – PR – RE PC – PR – RE RA PR – RE – MO PR – RE – MO – BO – RA – FC RA – FC Zona omogenea di collina e montagna RA Tutta la Regione Tutta la Regione
<i>Pesche</i>	<i>Bella di Cesena</i> <i>Buco incavato</i> <i>Pesca Carota</i> <i>Sant'Anna Balducci</i> <i>Bella di Lugo</i> <i>Sanguigna</i>	FC RA FC – RN BO RA PC- PR – FC
<i>Prugne</i>	<i>Agostana di Cesena</i> <i>Zucchelle (gruppo)</i>	FC PR – RE

Tabella 5 - Elenco specie orticole autoctone

<i>Patrimonio di specie autoctone oggetto di aiuto per la salvaguardia dell'agrobiodiversità</i>		
<i>Specie</i>	<i>Varietà iscritte al Registro Nazionale</i>	
		<i>Zone di origine</i>
<i>Orticole</i>	<i>Cardo di Bologna</i> <i>Pomodoro Parmigiano (gruppo)</i> <i>Cavolo Piacentino</i> <i>Finocchio di Bologna</i> <i>Melone Popone Rospo di Bologna</i>	BO PR PC BO RE - MO - BO

Le varietà di cui alle Tabelle sono individuate sulla base di lavori scientifici condotti da:

- *C.R.P.V. Centro Ricerche Produzioni vegetali - Cesena;*
- *Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Scienze Agrarie;*
- *Università degli Studi di Piacenza – Facoltà di Scienze Agrarie;*
- *Osservatorio Agroambientale di Cesena;*
- *Consiglio Nazionale delle Ricerche di Bologna;*
- *Istituto Sperimentale per la Frutticoltura – Sezione di Forlì.*

AZIONE 9

Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario

Giustificazione logica alla base dell'intervento

E' necessaria l'attuazione degli interventi previsti dalla presente Azione in particolare nelle superfici agricole incluse nella Rete Natura 2000 e nei parchi regionali, anche in relazione alle positive ricadute nei confronti delle attività turistico-ricreative.

E' particolarmente importante l'attuazione di questi interventi in pianura, dove è quasi totale la scomparsa degli elementi naturali e/o del paesaggio agrario che la caratterizzava e dove la biodiversità è fortemente impoverita. Infine è importante evidenziare il ruolo positivo che questi interventi rivestono nel contribuire alla riduzione della lisciviazione dei nitrati e dell'erosione superficiale ed eolica.

Obiettivi e collegamento con la strategia dell'Asse

L'Azione partecipa all'obiettivo specifico "Tutela della risorsa suolo", poiché, incentivando il mantenimento di spazi naturali e seminaturali, contribuisce alla riduzione della lisciviazione dei nitrati, all'incremento di usi del suolo a minor impiego di input e, più indirettamente, alla difesa dall'erosione. L'Azione partecipa, altresì, agli obiettivi di "Salvaguardare e valorizzare la biodiversità" e "Salvaguardare e valorizzare il paesaggio agrario" poiché, attraverso il mantenimento degli elementi naturali delle aree agricole, svolge una funzione di supporto alla tutela degli agroecosistemi e della loro fauna e flora selvatiche, ivi comprese le specie di interesse comunitario. Un contributo verrà apportato, infine, all'obiettivo di tutela della risorsa idrica, migliorando la qualità delle acque superficiali.

Obiettivi operativi

Realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario già esistenti.

Le nuove sfide dell'Health Check e del Piano di Rilancio Economico UE - dell'Azione 9 della Misura 214 – Azioni chiave connesse alla sfida "Biodiversità"

L'Azione 9 "Conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" contribuisce al perseguimento della sfida "Biodiversità" attraverso le operazioni connesse alla "Bordi dei campi e fasce riparie perenni e Gestione di biotopi/habitat all'interno e al di fuori dei siti Natura".

Descrizione della Azione

La presente Azione si applica su superfici agricole e consiste nella conservazione di spazi naturali e seminaturali e degli elementi dell'agroecosistema e del paesaggio agrario attraverso l'attuazione di impegni come di seguito elencati:

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U. attraverso l'attuazione di uno o più impegni come di seguito elencati:

- A. *Mantenimento di piantate (filari di alberi maritati con la vite) e/o di alberi isolati o in filare;*
- B. *Mantenimento di siepi e/o boschetti*
(costituiti da appezzamenti occupati da vegetazione arborea e/o arbustiva inferiori o pari a 0,50 Ha non contigui ad altre superfici a bosco, cioè separati da altre superfici a bosco da una fascia di terreno inerbito larga almeno 10 metri da pianta a pianta, preesistente da almeno cinque anni nel caso di conservazione);
- C. *Mantenimento di stagni, laghetti, e bacini per la fitodepurazione delle acque e relativi capofossi adduttori.*
- D. *Mantenimento di maceri, risorgive e fontanili.*

Il beneficiario si impegna a rispettare le seguenti condizioni:

- E. *maceri, laghetti, stagni, risorgive, devono essere salvaguardati attraverso il mantenimento di un adeguato livello idrico durante tutto l'anno (salvo causa di forza maggiore);*
- F. *nei maceri, laghetti, stagni, risorgive evitare di immettere inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere;*
- G. *conservare (con esclusione di qualsiasi rimozione e utilizzazione degli alberi e/o arbusti) specie arboree o arbustive appartenenti alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati e, nel caso di alberi da frutto, esclusivamente quelli appartenenti alle cultivar fruttifere di ecotipi locali minacciate di estinzione di cui all'Azione 6 della Misura 214;*

*Le specie arboree o arbustive oggetto di conservazione sono quelle di cui all'**Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10**. Le specie arboree noce, ciliegio e castagno sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati;*

- H. *conservare specie arboree con esclusione dei pioppi ibridi euroamericani;*
- I. *conservare e far sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione;*
- J. *mantenere una fascia di rispetto circostante le sponde dei maceri, laghetti, stagni, risorgive, bacini per la fitodepurazione estesa almeno cinque metri e rivestita di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva;*

K. piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti già esistenti dovranno essere salvaguardati mediante il mantenimento di una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo corrispondente almeno alla superficie di proiezione ortogonale della chioma sul terreno e comunque compresa tra 2 e 5 m per ogni lato esterno;

L. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di concimi;

M. nelle fasce di rispetto è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti;

Nel caso di piantate, la fascia di rispetto può essere oggetto di trattamenti antiperonosporici a base di rame e zolfo indispensabili per il mantenimento della vite e di sfalcio e/o trinciatura della vegetazione anche nel periodo marzo-luglio.

N. la vegetazione erbacea potrà essere controllata manualmente e/o meccanicamente;

O. il controllo della vegetazione erbacea può essere effettuato solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio.

Tale controllo può essere sempre effettuato nel caso di cavedagne di servizio situate nelle fasce di rispetto.

Per l'attuazione degli impegni suindicati il beneficiario si impegna pertanto a rispettare le seguenti condizioni:

- **in tutte le superfici oggetto dell'azione**

- l'attuazione degli impegni G, H, L, M, N, O soprarichiamati.

- **piantate, siepi, alberi isolati o in filare, boschetti** dovranno essere salvaguardati mediante

- l'attuazione dell'impegno K soprarichiamato

La fascia di rispetto mantenuta con l'attuazione dell'impegno K deve essere in ogni caso non inferiore a 2 metri per lato.

- nel caso di conservazione di siepi realizzate con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216 la distanza sulla fila non deve essere superiore a 1,5 metri e la distanza tra le file non deve essere superiore a 3 metri. Nel caso di conservazione di boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, la distanza non deve essere superiore a 3 metri da pianta a pianta (arbusti compresi);

- Per i primi quattro anni di impegno nella conservazione di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, il controllo della vegetazione può essere anticipato ed effettuato anche con lavorazioni meccaniche del terreno. La possibilità di controllare meccanicamente la vegetazione erbacea di siepi e boschetti realizzati con l'applicazione dell'Azione 3 della Misura 216, anche in tempi diversi dal periodo 1 agosto – 20 febbraio, vale solo per le file interne; per le file esterne tale possibilità esiste solo per 2 metri a partire dal tronco. Pertanto l'eventuale parte di fascia di rispetto esterna eccedente 2 metri deve essere mantenuta inerbita e può essere sfalciata e/o trinciata solo nel periodo 1 agosto – 20 febbraio. Si precisa che le

eventuali fasce di rispetto eccedenti 2 metri devono essere inerbite, spontaneamente o con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee, e possono essere sfalciate o trinciate solamente nel periodo 1 agosto - 20 febbraio.

- Nelle siepi e nei boschetti realizzati con l’Azione 3 della Misura 216 in caso di mancato attecchimento le piante devono essere sostituite. Inoltre, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.) eventualmente utilizzati per favorire l’attecchimento e lo sviluppo delle piantine, devono essere rimossi e smaltiti secondo le vigenti disposizioni di legge entro il quarto anno di impegno.
- E' altresì necessario arricchire le siepi e i boschetti con specie arboree o arbustive, qualora giudicate insufficienti dagli Uffici competenti.
- **maceri, laghetti, stagni, risorgive e fontanili** devono essere salvaguardati mediante:
 - l’attuazione degli impegni E, F, J soprarichiamati
 - Il livello idrico non deve essere mai inferiore a 50 cm nei punti di massima profondità, l’estensione della superficie sommersa non deve essere mai inferiore ad un terzo della superficie oggetto di aiuto. Le cause di forza maggiore che impediscono il mantenimento dei livelli idrici minimi, debitamente documentate, devono essere comunicate immediatamente al verificarsi dell’evento all’Ufficio competente per l’istruttoria.

Per favorire la diversità biologica nel corso della manutenzione è fatto obbligo di:

- conservare sponde dolcemente digradanti (indicativamente con pendenza inferiore a 25 gradi)
- evitare la formazione di angoli retti nel perimetro delle sponde;
- conservare una o più isole semisommerse completamente circondate dall’acqua;
- non superare i 2 metri di profondità massima e un metro di profondità media;
- non praticare l’acquacoltura e la pesca sportiva.
- **bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali** devono essere salvaguardati mediante:
 - l’attuazione dell’impegno J soprarichiamato
 - facendo conservare e sviluppare specie erbacee acquatiche idrofite ed elofite nei bacini per la fitodepurazione. Al fine di consentire la fitodepurazione naturale delle acque deve pertanto essere favorita al massimo la presenza di piante acquatiche quali:
 - le elofite, piante che rimangono con apparato radicale e parte basale quasi sempre sommerso mentre foglie e fiori emergono dall’acqua (tife, cannuce di palude, iris gialli, giunchi, carici ecc.)

- le idrofite radicanti sommerse e semisommerse, piante radicate al fondo che restano sommerse e piante radicate al fondo con foglie e fiori semisommersi (ninfee, potamogeti, ceratofilli, miriofilli ecc.)
 - le idrofite fluttuanti, piante liberamente galleggianti non radicate al fondo (lenticchie d'acqua, ecc.)
- l'immissione di acque provenienti esclusivamente dalla rete di scolo aziendale ed evitando l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere.

Al fine di salvaguardare la presenza e lo sviluppo delle piante acquatiche dovrà inoltre essere impedita la presenza della nutria (*Myocastor coypus*) anche attraverso la manutenzione di una recinzione del bacino con rete metallica mantenuta a contatto del suolo o parzialmente interrata, sostenuta da pali in legno infitti a pressione ed alta almeno 50 cm.

E' altresì vietata l'immissione di pesci, con particolare riferimento alla carpa erbivora e di anatre e/o oche domestiche e semidomestiche.

I bacini per la fitodepurazione delle acque di scolo aziendali devono inoltre essere conservati rispettando le seguenti prescrizioni:

- la superficie del bacino deve essere non inferiore a 1000 mq; il volume di accumulo idrico annuo del bacino dovrà comunque essere equivalente ad almeno 100 metri cubi per ettaro di SAU aziendale, il bacino, con una profondità utile di almeno 50 cm, deve pertanto essere esteso circa 200 mq per ogni ettaro di SAU interessata. La superficie occupata dal capofosso di adduzione delle acque può essere estesa fino ad un massimo pari al 10% dell'area del bacino di fitodepurazione, comprese le fasce di rispetto permanentemente inerbite estese da 2 a 5 metri per lato e rivestite di vegetazione erbacea e/o arborea ed arbustiva; l'area interessata dal bacino di fitodepurazione e dal relativo capofosso può comunque risultare allagata anche solo temporaneamente;
- il bacino di fitodepurazione deve essere conservato nell'area altimetricamente più depressa dell'azienda agricola, avendo cura di favorire l'entrata dell'acqua per gravità durante gli eventi meteorici attraverso il capofosso di adduzione mantenuto in efficienza. Si precisa che possono essere conservati anche più bacini e relativi capofossi nell'ambito della stessa azienda;
- al termine del capofosso adduttore deve essere presente una soglia di accesso dell'acqua di scolo al bacino, tale da stabilizzare la quota di fondo del capofosso stesso;
- la fuoriuscita dell'acqua dal bacino deve avvenire mantenendo un manufatto di scarico (troppo pieno) in grado di assicurare il mantenimento di una quota d'acqua media all'interno del bacino non inferiore a 50 cm. La profondità del bacino non deve pertanto essere inferiore a 50 cm rispetto alla quota del piano di campagna. La profondità massima non deve essere superiore a 2 metri. Al fine di favorire l'insediamento e la presenza delle piante acquatiche, è fatto inoltre obbligo di mantenere sponde dolcemente digradanti (con pendenza inferiore a 25 gradi), evitando la formazione di angoli retti nel perimetro delle

sponde. Il bacino può essere caratterizzato anche da elementi interni quali uno o più isolotti semisommersi caratterizzati anch'essi da sponde con pendenza inferiore ai 25 gradi. Per assicurare una più prolungata presenza di acqua anche in mancanza di piogge internamente al bacino devono essere inoltre mantenute depressioni con profondità compresa tra 0,50 e 2 metri su almeno un terzo della superficie del bacino. Il fondo del bacino non deve essere rivestito con teli impermeabili;

- l'immissione di acqua irrigua è vietata;
- l'eventuale controllo meccanico o manuale della vegetazione acquatica è consentito solo nel periodo 1 novembre – 31 gennaio, la biomassa della vegetazione deve essere asportata e può essere utilizzata per fini energetici e/o compostaggio solo in ambito aziendale.

In ogni caso, restano valide le modalità di gestione relative agli elementi conservati e/o ripristinati, previste in altri quadri normativi in vigore competenti per materia.

Il beneficiario inoltre è tenuto nel periodo di impegno a conservare, presso la sede dichiarata all'atto di presentazione della domanda, un registro sul quale devono essere annotate da parte dello stesso beneficiario, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni tecniche che si attuano durante il periodo di impegno.

Localizzazione

L'Azione si applica esclusivamente nelle zone omogenee di pianura e collina.

In particolare, nelle zone omogenee di collina l'Azione si applica esclusivamente nelle aziende che adottano contestualmente anche l'Azione 2 "Produzione Biologica", oppure nelle aziende ricadenti nelle aree preferenziali individuate per la presente Azione.

Nel rispetto dei vincoli indicati sopra, si stabilisce una priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti aree preferenziali:

- *Zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla cartografia operativa prodotta dalle Province in applicazione della L.R. n. 50/95 e successivi aggiornamenti (art.30 del titolo III delle norme del Piano di Tutela delle Acque);*
- *Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE.*

Per ulteriori priorità ci si riferisce al paragrafo 1 del Programma Operativo dell'Asse 2.

Beneficiari

Imprenditori agricoli come individuati dall'art. 2135 del Codice Civile

Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario si impegna per 10 anni alla conservazione degli elementi naturali e paesaggistici su una superficie minima aziendale, comprensiva anche delle tare, pari ad almeno il 5% della S.A.U.

L'estensione minima di cui sopra (5% della SAU) è, in ogni momento del periodo di impegno, da riferire alla superficie aziendale come dichiarata nella domanda iniziale di impegno.

Le particelle agricole oggetto di domanda di aiuto non sono permutabili nel periodo di impegno.

Sono oggetto della presente Azione:

1. obbligatoriamente le superfici impegnate con l'Azione 3 della Misura 216 (ripristino di spazi naturali su almeno il 5% della SAU)
2. le superfici occupate da elementi naturali già presenti, corrispondenti a quelli previsti dalla presente azione, fino al raggiungimento della superficie massima prevista (10% della SAU.).

Si precisa che la presente Azione, può interessare contemporaneamente le superfici di cui al precedente punto 1 e 2 per una estensione massima comunque non superiore al 10% della SAU.

Si precisa inoltre che per le superfici di cui al punto 1, il periodo decennale di impegno decorre dalla medesima annualità di adesione all'Azione 3 della Misura 216; ciò vale anche per le eventuali altre superfici di cui al suindicato punto 2 aggiuntive alla superficie oggetto dell'Azione 3. E' pertanto obbligatoria la contemporanea presentazione della domanda di pagamento dell'Azione 3 della Misura 216 con la presentazione della domanda di pagamento dell'Azione 9.

La realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici, attraverso l'applicazione della Misura 216 – Azione 3, necessari per ottemperare ai requisiti richiesti dall'Azione 9 e dall'Azione 2, è da attuarsi entro il 15 maggio 2014.

In tale caso, il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 dovrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 entro il 15 maggio per poter beneficiare degli aiuti previsti per tutta la durata dell'impegno delle medesima Azione 9.

Qualora non sia possibile procedere all'impianto e/o alla realizzazione degli elementi naturali (siepi, piantate, boschetti, stagni e laghetti) a valere sulla Misura 216 – Azione 3 entro il 15 maggio 2014, è necessario darne motivata comunicazione agli Uffici competenti per territorio, che

- a) in caso di adozione dell'Azione 3 della Misura 216 per ottemperare ai requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, possono prorogare tale termine fino al 31 marzo dell'anno successivo;
- b) in caso di adozione dell'Azione 3 della Misura 216 non connessa al rispetto dei requisiti richiesti per l'adesione all'Azione 2 della Misura 214, attivano la procedura di decadenza della domanda di aiuto della medesima Azione 3.

Per i casi di cui alla lettera a), il beneficiario dell'Azione 3 della Misura 216 non potrà presentare domanda di pagamento per l'Azione 9 della Misura 214 e l'elemento naturale

realizzato sarà comunque sottoposto ad impegno e all'applicazione dei controlli previsti per l'Azione 9 della Misura 214 finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti per l'Azione 2 della Misura 214, nei limiti previsti dall'Azione medesima. Inoltre, il beneficiario della Misura 216 – Azione 3 non potrà beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 9 della Misura 214 con riferimento alla relativa domanda di aiuto presentata.

In ogni caso:

- sulla superficie oggetto della realizzazione degli elementi naturali, dal 1° gennaio 2014 al momento della realizzazione dell'elemento naturale non deve essere praticata nessuna coltura ad eccezione delle operazioni di trinciatura della vegetazione o di preparazione del terreno;
- il periodo decennale di impegno dell'Azione 9 della Misura 214 decorre dal 1° gennaio 2014.

Nel caso di aziende composte da più corpi nettamente separati, tale impegno può essere applicato anche soltanto per uno, facendo riferimento alla percentuale della S.A.U. del corpo medesimo, o, in alternativa, facendo riferimento alla percentuale dell'intera SAU aziendale, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici può essere effettuata anche solo su uno o più corpi.

Si specifica che nel caso di applicazione della presente Azione, effettuata obbligatoriamente in virtù di quanto disposto per l'adesione in pianura all'Azione 2 "Produzione biologica" della Misura 214, la realizzazione degli elementi naturali e paesaggistici va effettuata sul corpo/sui corpi aziendali oggetto dell'Azione 2 della Misura 214.

Nelle aree preferenziali di collina la percentuale minima e massima della SAU sulla quale si applica l'azione è la parte di SAU aziendale situata in area preferenziale. Pertanto anche la conservazione degli elementi naturali e paesaggistici è da applicarsi solo all'interno delle aree preferenziali.

Qualora l'azienda sia costituita da più corpi, ma situata nella stessa area omogenea, la superficie globale interessata all'aiuto può essere localizzata su uno o più corpi.

Le specie arboree o arbustive conservate devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani e gli alberi da frutto eccetto le cultivar fruttifere appartenenti ad ecotipi locali minacciati di estinzione;

Non concorrono al calcolo della superficie occupata da elementi naturali e paesaggistici, gli esemplari arborei ed arbustivi presenti in parchi e giardini e comunque nelle aree adiacenti (per un raggio di 50 m) le abitazioni, nonché le zone umide di estensione superiore a 2 ettari, ad esclusione dei bacini di fitodepurazione delle acque realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, ed i bacini di qualunque dimensione dove venga praticata l'acquacoltura.

I maceri storicamente esistenti e le piantate (filari di alberi maritati alla vite) non sono oggetto dell'obbligo di mantenere una distanza minima di 50 metri dalle abitazioni.

Non concorrono altresì le superfici:

- *imboschite in applicazione dei Regolamenti comunitari sull'imboschimento dei terreni agricoli o sul ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali;*
- *a partire dall'annualità 2012, ricadenti nel medesimo campo applicativo definito dalla DGR n. 94 del 30 gennaio 2012 "Disposizioni regionali per l'attuazione della condizionalità di cui al Reg. (CE) 73/2009 in Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 2012.", così come definito al paragrafo "Descrizione dello standard e degli impegni" di cui allo Standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua".*

Entità dell'aiuto

L'aiuto non potrà essere concesso a superfici superiori al 10% della S.A.U. Il sostegno verrà commisurato alla superficie effettivamente investita ad elementi naturali e paesaggistici, comprese le relative fasce minime di rispetto nella misura di:

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	<i>0,12 Euro/mq/anno</i>	<i>0,1 Euro/mq/anno</i>
Collina	<i>0,06 Euro/mq/anno</i>	<i>0,05 Euro/mq/anno</i>

Fatta salva la sussistenza di corpi separati, la SAU di riferimento è quella desumibile dalla domanda di pagamento per l'annualità di riferimento del sostegno.

Qualora le superfici oggetto dell'applicazione dell'Azione ricadano nelle aree di pianura della Rete Natura 2000, i sostegni finanziari sono incrementati dell'8%, come riportato nella tabella seguente.

	1° QUINQUENNIO	2° QUINQUENNIO
Pianura	<i>0,13 Euro/mq/anno</i>	<i>0,11 Euro/mq/anno</i>

Sulle superfici oggetto dell'Azione non possono essere attuate altre Azioni della Misura "Pagamenti agroambientali".

La superficie oggetto di aiuto dovrà essere calcolata pertanto comprendendo:

- nel caso di alberi e arbusti già presenti, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della loro chioma sul terreno (anche se occupata da fossi di scolo e/o cavedagne) e comunque una fascia di rispetto non inferiore a 2 metri per lato;
- nel caso di siepi e boschetti, la superficie compresa tra una distanza minima di metri 2 e massima di metri 5 per ogni fila esterna;
- nel caso di piantate, il calcolo della superficie oggetto di aiuto può far riferimento alla sistemazione storica "a cavalletto", cioè fino a 3 metri di larghezza per ogni lato della piantata, comprendendo pertanto anche la vite maritata agli alberi;
- nel caso di specchi d'acqua, per calcolare l'importo dell'aiuto si fa riferimento alla superficie effettivamente occupata dallo specchio d'acqua maggiorata della fascia di rispetto adiacente le sponde per la larghezza di metri 5;
- nel caso di bacini di fitodepurazione si fa riferimento alla superficie soggetta a sommersione maggiorata di una fascia di rispetto circostante larga 5 metri; nel caso del relativo capofosso di adduzione delle acque si fa riferimento alla superficie da esso occupata dal capofosso maggiorata della fascia di rispetto estesa da 2 a 5 metri per lato;

- in ogni caso, per concorrere al calcolo della superficie di premio, gli stagni e i laghetti e gli specchi d'acqua in genere, esclusi i bacini di fitodepurazione realizzati con l'Azione 3 della Misura 216, devono essere singolarmente pari o inferiori ad ettari due (fascia di rispetto circostante le sponde esclusa) e devono comunque essere separati da una fascia di terreno larga almeno 50 metri (dove è possibile impiantare boschetti) da analoghe superfici presenti in azienda, ad esclusione dei "prati umidi" realizzati con l'Azione F1 di cui al Reg. (CEE) n. 2078/92, con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1257/1999 e con l'Azione 10 intervento F1 di cui al Reg. (CE) n. 1698/2005.

Coerenza ed interrelazioni con altri interventi di sostegno pubblico

I pagamenti agroambientali relativi alla presente Azione sono in particolare coerenti con i quadri normativi e di sostegno attinenti all'adozione di misure di conservazione nelle aree della Rete Natura 2000 delle Direttive Uccelli e Habitat e di misure per la tutela della qualità delle acque superficiali e profonde in applicazione della Direttiva Nitrati.

Elenco delle specie ammesse per Azioni 9 e 10

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco,nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Noce		X	X
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico(**)	X	X	X
16) Melo selvatico(**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico(**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori(**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tasso	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(**) Solo nel caso di mantenimento.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	X	X	X
2) Biancospino “*” (<i>Crataegus monogina</i>)	X	X	X
3) Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	X	X	X
4) Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	X	X	X
5) Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	X	X	X
6) Fusaggine (<i>Evonymus europeus</i>)	X	X	X
7) Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	X	X	X
8) Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	X	X	X
9) Viburno palle di neve (<i>Viburnum opulus</i>)	X	X	X
10) Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	X	X	X
11) Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	X	X	X
12) Azzeruolo “*” (<i>Crataegus azarolus</i>)			X
13) Nespolo “*” (<i>Mespilus germanica</i>)			X
14) Marruca o Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>) “*”		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero (<i>Coronilla emerus</i>)	X	X	X
17) Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	X		X
18) Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)		X	X
19) Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)		X	X
20) Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	X	X	X
21) Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	X	X	X
22) Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	X	X	X
23) Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	X	X	
24) Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)		X	X
25) Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)			X
26) Scotano (<i>Cotinus coggyria</i>)	X	X	X
27) Mirabolano (<i>Prunus cerasifera</i>)	X	X	X
28) Agazzino “*” (<i>Pyracantha coccinea</i>)		X	X
29) Alaterno (<i>Rhamnus alaternum</i>)			X
30) Agrifoglio (<i>Ilex aquifolium</i>)			X
31) Alloro (<i>Laurus Communis</i>)	X	X	X
32) Amorfa “*” (<i>Amorpha fruticosa</i>)	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

“*” Solo in caso di mantenimento.